

TORNATA DEL 23 MAGGIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci — Interpellanza del deputato Di Revel al ministro delle finanze relativamente a questa legge e dichiarazioni del ministro — Volazione di questa legge e di quella per autorizzare una spesa straordinaria per l'acquisto d'artiglierie di ferraccio, approvate senza discussione — Discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza — Parlano nella discussione generale i deputati Ara, Di Revel, ai quali risponde il ministro dell'interno — Schiarimenti del relatore Deforesta — Obbiezioni dei deputati Di Revel, Isola, Depretis e risposte del ministro dell'interno, e del relatore — Discorso del deputato Lanza — Chiusura della discussione generale — Gli articoli 1 e 2 sono approvati senza discussione — Articolo 3 — Emendamento del deputato Zirio ed osservazione del relatore — Emendamento del deputato Mellana ed opposizioni del ministro dell'interno — Rigetto di quest'ultimo emendamento — Osservazioni del deputato Biancheri — Spiegazioni del ministro dell'interno — Emendamento del deputato Tecchio e sotto-emendamento del deputato Depretis — Opposizioni del ministro dell'interno e del deputato Farini — Rigetto di tale emendamento e sotto-emendamento — Emendamento del deputato Agnès — Rigetto di esso — Il deputato Zirio ritira il suo emendamento — Adozione degli articoli 3 e 4 — Articolo 5 — Osservazioni del deputato Mellana e risposta del relatore — Adozione di tale articolo — Articolo 6 — Emendamento del deputato Tola — Opposizione del relatore e del deputato Genina — Parole in appoggio dei deputati Tola e Moia — Rigetto dell'emendamento e adozione dell'articolo 6.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio del 1854. (Vedi vol. Documenti, pag. 1533.)

Ne darò lettura:

« **Articolo unico.** La facoltà di riscuotere le tasse ed imposte sì dirette che indirette, di smaltire i generi di privativa demaniale, e di pagare le spese dello Stato, concessa al Governo del Re colle leggi del 29 dicembre 1853 e 23 marzo 1854 è prorogata a tutto il mese di luglio del corrente anno. »

La discussione generale è aperta.

Il deputato Revel ha la parola.

DI REVEL. Non è mio intendimento di oppormi all'adozione di questa legge, essa è indispensabile, e quindi la voterò. Intendo solo di chiamare l'attenzione del ministro delle finanze sopra un fatto che ora si manifesta, e sul quale credo bene che la Camera conosca qual è l'intenzione del Ministero e quali provvedimenti debbansi in conseguenza dare. La legge di cui stiamo per prorogare l'effetto sino a tutto il venturo giugno, concedeva al Governo del Re la facoltà di riscuotere le tasse ed imposte sì dirette che indirette sino a tutto il corrente mese, e sino alla pubblicazione dei ruoli dell'anno 1854 autorizzava la riscossione delle imposte dirette sulla base dei ruoli del 1853.

Quindi i tributi diretti che il Governo può esigere sono quelli afferenti alle finanze dello Stato, non certo le sovrimposte comunali e provinciali, per esigere le quali è necessario che il ruolo sia fatto e pubblicato.

Intanto però gli esattori hanno mandato attorno avviso ai contribuenti di pagare i dodicesimi delle imposte dirette sulle basi del 1853.

Ora io domando: qual è la somma che i contribuenti devono pagare? Legalmente non si può da loro ripetere che la sola quota di tributo regio autorizzata pel 1853. Ma il contribuente ignora qual è la somma che pagò nel 1853 per questo titolo, poichè i ruoli non sono stati fatti distintamente per le somme riferibili al tributo regio, a quello provinciale ed a quello comunale, ma costituiti di una sola cifra complessiva.

Io credo che questa circostanza sia di qualche peso; poichè, se nel regime costituzionale il primo principio che si debbe osservare quello si è della legalità, questa debbe tanto meno essere trascurata dal Governo, giacchè, se si lasciasse predominare l'opinione che esso possa oltrepassare i limiti dalla legge fissati per quanto riguarda la cosa pubblica, quel principio di legalità viene anche meno nei rapporti individuali.

Quindi io reputo che il Governo abbia bensì facoltà di chiedere ai contribuenti un acconto sulle contribuzioni, il che torna utile non tanto alle finanze quanto ai contribuenti stessi, i quali dovendo pagare queste contribuzioni potranno intanto scontrarne una parte, ma non crederei però che si possa legalmente addivenire a misure coattive contro debitori che non facessero lo sborso.

In diritto il Governo non può pretendere che la porzione del tributo regio per i dodicesimi scaduti sulla base del 1853; e siccome questa base non è conosciuta dai contribuenti, il Governo non può fare atti di compulsione contro di loro.

Di più, anche per questa parte vuol essere osservata, come ho detto, la legalità. E di questa osservanza dobbiamo ora tenere tanto maggior conto, standosi per votare leggi di finanza nelle quali prescriveremo agli esattori di sempre indicare la legge che hanno applicata nella riscossione dei diritti. Credo poi che si possa tanto meno venire ad atti compulsivi a riguardo dei debitori di contribuzioni finchè i ruoli non siano pubblicati, poichè i contribuenti, non conoscendo la quota di tributo regio a loro carico, dovranno in quest'anno andar soggetti a differenze di tassazione rimpetto al 1853, in quanto che in quest'anno concorrono a pagare le sovrimposte comunali e provinciali, tributi diretti che per lo passato o non esistevano o esistevano in misura diversa.

Le mie osservazioni adunque tendono ad eccitare il Ministero a dichiarare che si asterrà dal far compellire quei debitori che, invitati a pagare la quota dell'imposta diretta dello scorso anno, non potranno o non vorranno soddisfarvi.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole preopinante faceva osservare che il Ministero, in virtù della legge che stiamo per votare, avrà la facoltà di riscuotere i tributi diretti, e che, siccome i ruoli relativi all'anno 1854 non sono ancora compiuti e non potranno esserlo se non fra alcuni mesi, la facoltà che si chiede dovrà restringersi a percepire le imposte sui ruoli del 1853; e che, siccome nei ruoli del 1853 non si era fatta distinzione alcuna fra la parte relativa all'imposta regia e la sovrimposta locale, non si sarebbe potuto a ragion di diritto richiedere dal contribuente l'esatto pagamento dei dodicesimi scaduti, e quindi che non si è autorizzati a ricorrere ad atti compulsivi finchè non fossero formati i ruoli del 1854. In conseguenza di ciò l'onorevole deputato m'invitava a prendere l'impegno di non adoperare questi atti esecutivi in nessuna circostanza.

Questo, mi pare, equivarrebbe a dire che si lascierebbe pagare chi vuole, mentre infatti è evidente che, se il Ministero dichiarasse che in nessuna circostanza, finchè i ruoli del 1854 non sono pubblicati, non ricorrerà ad atti esecutivi, tanto varrebbe il dire: le casse degli esattori sono aperte, e vi porterà danaro chi animato da buona volontà intende venire in soccorso del pubblico erario, e colui che ciò non voglia fare è libero di non farlo. Io quindi non credo poter fare questa dichiarazione, ma posso bensì assicurare la Camera che non si ricorrerà agli atti esecutivi se non che ad anno molto inoltrato; tanto più che, se non erro, non vi fu mai esempio d'atti esecutivi fatti nei primi mesi dell'anno. Gli esattori praticano da molto tempo di rivolgersi nei primi mesi soltanto alle persone più facoltose, a quelle che si possono far pagare senza inconvenienti, e di aspettare all'epoca dei raccolti a rivolgersi alla maggior parte dei contribuenti, di misurare insomma le loro sollecitazioni in proporzione dei mezzi di cui possono disporre i contribuenti stessi.

Siccome però l'onorevole conte di Revel ha sollevato una questione di legalità, a questa risponderò, e qui posso prendere un impegno, quello cioè di non ricorrere agli atti esecutivi senza prima aver fatto conoscere al contribuente quale era la parte d'imposta di cui andava già debitore, cioè quale fosse la quota del tributo regio a cui era stato tassato nell'anno antecedente.

Sicuramente io lamento di non aver fatto quest'anno prescrivere che nel mandare avvisi dell'imposta si fosse separata la parte relativa al tributo regio, e quella relativa alla sovrimposta locale; ma, ripeto, tanta era la mole degli affari a cui dovevano soggiacere e i verificatori e gli esattori, tanto era già lamentato il ritardo dei ruoli che, se si fosse fatta

questa prescrizione, io credo che ne sarebbe venuto un ritardo ancora maggiore, e che a quest'ora non si sarebbe ancora incassato il saldo delle contribuzioni del 1853, come quasi ovunque è accaduto. Io prendo adunque il formale impegno di andar molto a rilento nel far procedere agli atti esecutivi, e di non farlo se non dopo avere dato al contribuente preciso avviso di quanto egli deve pagare a ragione del tributo regio del 1853, in proporzione del quale si deve pagare nel 1854.

Anche nel 1854 la formazione dei ruoli dovrà soffrire qualche indugio per la difficoltà di compiere le matricole e di formare il ruolo della tassa personale. Si è prescritta a tutti i verificatori l'epoca del 20 maggio per dar compiuta la matricola della tassa personale, ma in alcuni luoghi però è stato giuocoforza concedere un tempo maggiore, stante il gran numero degli articoli di cui le matricole sono composte.

Ora, finchè il ruolo della personale non sia ultimato; finchè la somma alla quale ascende non sia determinata almeno in via approssimativa, salve le rettifiche che si possono fare per mezzo dei ruoli suppletivi, è impossibile il formare il ruolo delle altre imposte, perchè non si può fare il riparto delle sovrimposte finchè non sia accertato l'ammontare complessivo di tutti i tributi diretti, ed è perciò che eziandio per quest'anno, anche senza andare per le lunghe come nel 1853, prima del mese di ottobre sarà difficile che i ruoli del 1854 possano essere posti in riscossione.

Io spero che colle assicurazioni che ho avuto l'onore di dare alla Camera, e per quella massima di procedere a rilento nel fare atti esecutivi senza un previo speciale avviso col quale venga indicata la somma precisa che a ragion di legge deve il contribuente, vorrà l'onorevole interpellante tenersi soddisfatto.

DI REVEL. Le dichiarazioni fatte dal ministro delle finanze mi provano che egli intende attenersi ai principii della legalità e quindi io non ho nulla ad aggiungere.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda più la parola, interrogo la Camera se intenda passare alla discussione dell'articolo.

(La Camera assente.)

« **Articolo unico.** La facoltà di riscuotere le tasse ed imposte sì dirette che indirette, di smaltire i generi di privativa demaniale e di pagare le spese dello Stato, concessa al Governo del Re colle leggi del 29 dicembre 1853 e 23 marzo 1854, è prorogata a tutto il mese di luglio del corrente anno. »

(La Camera approva.)

Si procede alla votazione del progetto per scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	114
Maggioranza	58
Voti favorevoli	109
Voti contrari	5

(La Camera approva.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ACQUISTO DI ARTIGLIERIE DI FERRACCIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordi-

naria per l'acquisto di bocche da fuoco di ferraccio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1384.)

Ne do lettura:

« *Articolo unico.* La spesa straordinaria nuova di 118,800 lire, proposta nel progetto di bilancio 1854 dal Ministero di guerra per la provvista di artiglierie di ferraccio, è approvata. »

(La Camera approva senza discussione.)

Si procede alla votazione per scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	110
Maggioranza	56
Voti favorevoli	106
Voti contrari	4

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA PUBBLICA SICUREZZA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 784.)

La discussione generale è aperta.

La parola spetta al deputato Ara.

ARA. Così importante, così necessaria, così aspettata è una buona legge di pubblica sicurezza, che io credo che, se quella che si sta discutendo sarà per corrispondere al bisogno, la sua promulgazione basterà per far sì che il paese sia contento e soddisfatto dei lavori della presente Sessione.

La Commissione si mostrò persuasa dell'importanza di questa legge, e ne fece soggetto di accurati studi, ed io reputo che essa meriti encomi pei miglioramenti che vi introdusse.

Però, a parer mio, vi sono ancora lacune da riempire, senza di che questa legge non può praticamente attuarsi in modo adatto e consentaneo alle speranze.

Questa legge ha un duplice scopo: il principale è quello di prevenire i delitti; l'altro, secondario, ma pure assai importante, si è quello di punire gli oziosi, i vagabondi, i ladri di campagna, l'esercizio abusivo delle professioni e dei mestieri, e l'esercizio abusivo del pascolo.

In quanto al primo e principalissimo scopo, parmi che dovrebbe essere maggiormente ampliato. Infatti la Commissione ebbe saviamente a stabilire che, trattandosi di minori oziosi e vagabondi, i medesimi siano ritirati in una casa di lavoro.

Questa spinta che si dà pubblicamente dalla legge ed anche dal Ministero, che ha accettato la proposta della Commissione, ho fiducia che varrà benissimo a far sì che siffatte case di lavoro si moltiplichino nel nostro paese. Quando fu promulgato il Codice penale, e si stabilì la pena del carcere contro i mendicanti validi nelle provincie dove non esistevano ospizi o ricoveri di mendicità, abbiamo veduto che in quasi tutte le provincie dello Stato vennero fondati tali stabilimenti a spese delle medesime. Quindi io credo di non andare errato se affermo che, qualora la legge autorizzasse il ritiro di tali oziosi in una casa di lavoro, le provincie concorrerebbero di buon grado nello stabilirle. Non reputo poi che la Commissione abbia bastevolmente estesa questa disposizione, anche trattandosi di semplici oziosi che non figurano come tali. Noi sappiamo esistervi attualmente parecchi com-

mercianti ambulanti i quali vendono zolfanelli e giornaletti inondando i portici e le botteghe da caffè, il cui negozio si potrebbe comprare con poche lire. Appena fu stabilita la legge provvisoria di pubblica sicurezza, e si seppe che dovevasi provvedere al ritiro di tutti gli oziosi e vagabondi, i medesimi hanno cercato di fraudare la legge girovagando con negozi di sola apparenza senza fondi sufficienti, onde essere in situazione di evitare la pena. Tale inconveniente, a parer mio, non debbe dar luogo soltanto ad una disposizione generica, ma ad una disposizione speciale di legge. Ora io trovo nel progetto del Governo, al capo terzo, essersi bensì provveduto onde questi commercianti ambulanti i quali vogliono esercire i mestieri sovramentovati debbano ottenere l'approvazione dell'autorità locale ed il visto della potestà provinciale, ma non essersi sufficientemente spiegati i casi in cui debba in modo assoluto essere negata una tale approvazione.

Infatti, secondo il progetto, nel succitato articolo 111 si stabilì doversi negare l'approvazione a tutti quelli che sono contemplati dall'articolo 460 del Codice penale.

Ora quest'ultimo articolo non riguarda gli oziosi, che finiscono di esercitare un mestiere od un commercio senza fondi sufficienti, ma solamente i sospetti in genere e coloro i quali sono soggetti alla sorveglianza della polizia.

Vi si aggiunse bensì dalla Commissione che si possa negare l'approvazione ai commercianti per altri giusti motivi, ma io non credo che sia sufficiente un'espressione generica, quando si conosce veramente esistervi un motivo giusto di rifiuto come quello giustissimo di non permettere l'esercizio di una professione di commerciante ambulante quando da chi ne fa dimanda non si giustifica di avere un fondo sufficiente per provvedere al proprio mantenimento giornaliero.

Tra i mezzi di prevenzione poi, io ritengo essere essenziale, indispensabile quello di provvedere il personale necessario onde sia pronto l'accertamento della contravvenzione, ed istantaneo, se è possibile, l'arresto dei delinquenti. Finché vi sono semplicemente disposizioni di legge le quali siano proibitive; finché vi esistono soltanto leggi che stabiliscono pene, ma non vi sia la rigorosa osservanza di queste leggi, noi non otterremo mai l'intento di avere una buona legge di sicurezza pubblica.

Le leggi, a mio senso, in Piemonte non mancano ed anche buone leggi: abbiamo già dal Codice penale disposizioni rigorose contro gli oziosi e vagabondi, abbiamo disposizioni rigorosissime contro i ladri di campagna.

Infatti, secondo il disposto del Codice penale, possono essere puniti col carcere di tre mesi i ladri di campagna, se il furto venne commesso di giorno, e col carcere di sei mesi quando è commesso di notte, ma intanto i furti di campagna si moltiplicarono, ed i proprietari non poterono sin qui liberarsi dalle continue dilapidazioni, che pur troppo si accrebbero nelle campagne.

La Commissione si è preoccupata appunto di questa difficoltà ed unitamente al Governo ha stimato di poter ottenere lo scopo che si è prefisso di evitare o diminuire i furti di campagna collo stabilire che fosse aumentato il numero delle guardie di pubblica sicurezza, e facendo in modo che queste siano maggiormente disciplinate.

Ha creduto eziandio di aggiungere un elemento buonissimo che è quello dei guardia-campi, e dei campari, riuniti per consorzio di diversi comuni, con metodo uniforme di servizio; ciò non di meno io credo che con questo solo mezzo proposto nel progetto di legge di cui si tratta, non sia pos-

sibile ottenere perfettamente l'intento se non vi aggiungiamo altri elementi per rendere il personale più numeroso.

Vi esiste un personale d'impiegati che attualmente trovasi, si può dire, negletto, a motivo di una legge non tutt'affatto perfetta. Alludo al personale delle guardie forestali.

La Camera ha cognizione del progetto di legge già una volta presentato dal defunto ministro Santa Rosa, comunicato ai Consigli divisionali e sul quale i medesimi hanno emesse le loro deliberazioni, ciò che prova che la legge riguardante l'amministrazione dei boschi ha bisogno di una riforma radicale.

È memore la Camera che, trattandosi di una petizione di una guardia forestale, l'onorevole Ponza di San Martino, in allora ministro dell'interno, ha esternato in proposito la sua opinione, cioè che in molti siti, massime nelle pianure, potrebbe introdursi il metodo di libertà di coltura, e che intanto si studiava un progetto di riorganizzazione; mentre che questa legge riguardo ai boschi e selve viene elaborata, il personale dei guardaboschi non potrebbe essere utilizzato mettendolo in relazione coi campari e guardie campestri onde rendere maggiore il personale e vieppiù custoditi i raccolti nelle campagne?

Oltre di ciò non si potrebbe con tutta facilità anche stabilire un sistema eguale a quello attualmente adottato relativamente ai carabinieri reali per la corrispondenza giornaliera? Utilissima è la corrispondenza che si fa dai carabinieri reali sugli stradali di stazione in stazione; si potrebbe estendere alle campagne eguale vantaggioso sistema stabilendo stazioni di campagna con comunicazioni dall'una all'altra in tutto il regno per mezzo del personale della pubblica sicurezza, dei campari, guardia-campi e guardia-boschi, che essendo già obbligati per ragione del loro ufficio a percorrere i campi, potrebbero in tal modo utilizzarsi senza maggior aggravio del pubblico erario.

Questo metodo potrebbe poi completarsi tirando partito della guardia nazionale rurale, la quale sinora non ha potuto perfezionarsi appunto perchè non ha mai avuto uno scopo materiale diretto. Noi sappiamo che nei comuni rurali il Governo ha trovato moltissime difficoltà per stabilire i battaglioni mandamentali, e ciò io credo a motivo che nei comuni rurali non è sufficientemente conosciuto lo scopo della guardia nazionale, cioè che tende alla garanzia dello Statuto, alla tutela dell'ordine. Se è possibile in qualche modo d'introdurre nella guardia nazionale questo spirito, e fargli vedere che lo scopo di essa può essere diretto alla tutela della proprietà, io credo che, oltre di ottenere il vantaggio della sua cooperazione a tutelare la pubblica sicurezza, si otterrà anche il beneficio di fargli amare la stessa istituzione.

Io non sono qui per parlare di riforme alla legge sulla guardia nazionale; so che ciò non sarebbe opportuno, benchè sia uno tra i miei più ardenti desiderii, trattandosi di discussione di una legge speciale estranea alla milizia, ma credo che si possa raggiungere l'intento di ottenere il concorso della guardia nazionale per l'osservanza della legge di cui si tratta, senza variare in nessun modo la legge organica del 4 marzo 1848. Infatti, secondo quella legge, devono i comandanti formare un regolamento e farlo approvare dall'autorità superiore. Or bene questi regolamenti, che potevano essere vantaggiosissimi in molti casi, furono le sole cause di disamore dei militi verso l'istituzione della guardia nazionale.

Nei paesi rurali avrebbero dovuto essere fatti in modo da essere diretti principalmente alla conservazione della proprietà, ed invece alcuni comandanti nel fare il regolamento, in difetto di direzione governativa, si sono occupati dei corpi

di guardia e di quelle fazioni che sono dai contadini ravviate inutili, epperò ebbero pessimi risultati.

Se il Governo volesse con apposite circolari consigliare ai capi delle guardie nazionali rurali che, invece di stancarle nei corpi di guardia con fazioni inutili, volessero con appositi regolamenti esercitarle in sole pattuglie per le campagne nelle stagioni dei raccolti, in allora io sono sicuro che si otterrebbe un buonissimo personale per tutela delle proprietà.

Penetrato della necessità di provvedere, più che alla mera disposizione legislativa, al modo di attuazione pratica di una buona legge di pubblica sicurezza, io mi sono permesso queste osservazioni, secondo le quali mi riservo di proporre alcune aggiunte alla legge di cui si tratta. Però io dichiaro già sin d'ora che, se non avrò la fortuna di far adottare tutte o parte delle mie idee, non mi asterrò perciò dal dare il mio voto favorevole ad una legge che ha il merito di essere definitiva, e mercè le cure e lo studio della Commissione, che è degna di molto encomio, è sotto molti rapporti la migliore delle leggi in questa materia sin qui presentate al Parlamento.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. L'onorevole deputato Ara ha egli pure riconosciuta la necessità che vi è di attivare prontamente una legge sulla pubblica sicurezza; ciò mi dispensa dall'entrare in qualsiasi considerazione generale, quindi non dirò che poche parole in ordine alla questione che fu da esso messa innanzi. Egli ha detto che non pareva sufficiente la disposizione contenuta nell'articolo 25 del progetto di legge relativa a coloro che vanno vendendo zolfanelli, chincaglierie, ecc., ed essere indispensabile che si sancisca espressamente che non possa essere concessuta la facoltà contemplata in esso articolo, salvo a coloro i quali mostreranno di avere mezzi sufficienti per potersi dare a quel genere di negozi. Quando si verrà alla discussione di quell'articolo, si potrà proporre qualche espressione diretta a meglio spiegare che non si debba dare questa facoltà, salvo allorchando si conosca che l'uso della medesima non possa dar luogo ad inconvenienti. Io pel primo vi aderirò; ma parmi che nei termini in cui trovasi espresso sia il progetto del Ministero che quello della Commissione si raggiunga tale intento. E diffatti, nel detto articolo si dice che possa essere ricusata la facoltà per giusti motivi. Ora è certamente un giusto motivo quello che sorge dal difetto di mezzi in domandar simile facoltà. Ma io, lo ripeto, se ci sarà una frase atta a meglio esprimere quest'idea, certo non la ricuserò.

Quanto all'altra osservazione riguardante la migliore tutela della proprietà, io osservo che, se parlasi delle guardie forestali, il loro numero non è certamente tale che possano riuscire di grande soccorso ai comuni, oltre di che l'ufficio a cui sono specialmente destinate non consente che possano venire in soccorso degli agenti ai quali è specialmente commesso di vegliare alla difesa della proprietà.

Egli è vero che avvi pur difetto d'uomini in questa amministrazione, e vero è del pari che fu promesso al Parlamento che sarebbesi presentato un progetto diretto a meglio ordinar le cose; e a questo riguardo io rassicuro la Camera che il progetto già trovasi preparato, ma che deve essere ancora esaminato prima di farne la presentazione.

Questo progetto formerà oggetto di studio nell'intervallo di tempo che vi sarà tra una Sessione e l'altra; tostochè lo studio di esso sarà compiuto non mancherò di presentarlo.

Quanto poi alla guardia nazionale, osservo all'onorevole deputato Ara che dipende dai comuni il determinare l'ufficio a cui la guardia nazionale può essere destinata.

Ora, se i comuni credono di dovere in certe occorrenze destinare la guardia nazionale a tutelare anche le proprietà, certamente non vi può essere dal lato del Governo alcun ostacolo; mi consta anzi che in certi luoghi la guardia nazionale venne specialmente incaricata di tale ufficio, ma non reputo conveniente che il Governo prenda di ciò l'iniziativa, perchè potrebbe darsi che in certi comuni lo stesso ufficio, ben lungi dal tornare gradito alla guardia nazionale, le potrebbe riuscire sommaramente disagiata. Io non credo che il Governo debba costringere la guardia nazionale a tali uffici dai quali possa mostrarsi aliena, poichè, così operando, ben lungi dall'ottenere utili risultati, non si farebbe che ingenerare in molti un'avversione contro di questa istituzione, la qual cosa debbe evitarsi a tutto potere.

Ripeto adunque che il destinare la guardia nazionale alla tutela delle proprietà non è ufficio governativo, ma proprio dei comuni, e che solamente il Governo debba limitarsi a non porvi ostacoli.

Credo poi che col mezzo dei consorzi, proposto dalla Commissione ed assentito dal Ministero, e collo stabilimento delle guardie campestri si potrà ottenere assai meglio quel risultato che è nei desiderii del deputato Ara ed è il voto comune, d'impedire i danni e le devastazioni delle proprietà; perciocchè, quando vi saranno persone collocate per tale oggetto sotto la dipendenza dei comuni e da questi stipendiate, tali persone adempiranno assai meglio al detto ufficio che non potrebbe fare la guardia nazionale a cui nulla si corrisponderebbe ed a cui non si potrebbe certamente imporre quella dipendenza a cui andrebbero soggetti i campari.

Del resto su questo argomento si potrà anche ritornare allorchando verrà in discussione l'articolo relativo ai consorzi per le guardie campestri. Spero con questo di avere sufficientemente risposto, nei limiti della discussione generale, agli eccitamenti fatti dal deputato Ara, e che quindi si possa passare alla discussione degli articoli.

DI REVEL. Il progetto che è sottoposto alle nostre deliberazioni parmi constare di due parti ben distinte. L'una ha tratto alle disposizioni dirette a reprimere il vagabondaggio, i piccoli furti e tutti i reati di minore importanza i quali generalmente sono forieri di ben maggiori delitti; l'altra parte consiste nell'amministrazione del servizio di sicurezza pubblica. Ora, siccome ho veduto che nel progetto presentato dal Ministero non vi era su questo secondo punto alcun cenno; così, prima di muovere osservazioni in proposito, desidererei che gli onorevoli membri della Commissione mi dicessero se questa idea sia sorta nel seno della Commissione, o se i commissari avessero già dagli uffici mandato di fare una tale proposta, in quanto che dipenderà anche il mio modo, direi, di apprezzare la questione dal sapere se realmente fu essa deliberata negli uffici, oppure se fu pensiero soltanto della Commissione.

Avuto questo riscontro, mi riservo in seguito la parola.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Quando la Commissione studiava questo progetto, io intervenni nel suo seno, e mi si disse che la maggioranza degli uffici aveva riconosciuto la necessità d'una legge di sicurezza, ma che aveva nel tempo stesso manifestata l'opinione che sarebbe stato inutile il fare una tal legge, se contemporaneamente non si provvedeva al personale degli agenti dell'amministrazione, ed io era invitato a dichiarare se, a mio credere, fosse il personale sufficiente, ovvero se io credessi opportuno d'accrederlo. Ciò accadeva nei primi giorni dopo che io era stato provvisoriamente incaricato delle funzioni del Ministero dell'interno, ed io presi tosto ad assu-

mere informazioni a tale proposito, e dalle medesime ho dovuto persuadermi che veramente esisteva in questa parte un difetto, e lo confessai quindi alla Commissione, la quale mi incaricò di formulare alcuni articoli diretti ad accrescere il personale degli agenti della pubblica sicurezza; gli articoli formulati sono quelli che furono approvati dalla Commissione, e da essa aggiunti al progetto in discussione. Questo è quanto posso dire.

DEFORESTA, relatore. Le spiegazioni date dal signor ministro mi dispensano dal fornire maggiori chiarimenti.

Posso inoltre assicurare l'onorevole conte di Revel che la maggioranza dei commissari dichiarò nel seno della Commissione essere stata dai rispettivi uffici incaricata di chiedere l'intervento del signor ministro, e di dichiarargli che qualunque fossero i miglioramenti che la nuova legge arrecasse alla preesistente, non si credeva potersi raggiungere lo scopo, se non si provvedeva contemporaneamente a che il servizio della pubblica sicurezza venisse fatto con maggiore efficacia.

DI REVEL. Poichè scorgo che la questione non fu realmente proposta e discussa da tutti gli uffici della Camera, mi sarà più agevole, avrò cioè maggior libertà nell'esprimere la mia opinione in ordine alla proposta riflettente la seconda parte del progetto.

Scopo della medesima è di aumentare il grado, lo stipendio ed il numero degli agenti della pubblica sicurezza e dar loro il carattere militare. Essi sono obbligati ad una ferma, sono sottoposti al fòro militare, ed a tutte le regole di disciplina e di penalità portate dal Codice penale.

A me pare che questa proposta sia di molta gravità, poichè con essa si tratta di costituire un piccolo corpo accanto ad un altro, di fissare la sua dipendenza, la sua gerarchia e disciplina militare, senza sottometterlo a capi militari.

Perchè poi non sia colpito l'erario della maggiore spesa che nasce da questo ordinamento, spesa che ascende al doppio di quella attuale, si propone ad un tratto di porla per metà a carico dei municipi.

Io, che tutto giorno sento parlare della libertà che i municipi debbono avere, della loro autonomia, della facoltà di cui debbono fruire nel disporre liberamente delle casse loro, veggio ora essere così all'improvviso manomesso questo principio in un modo assai singolare. Si tratta niente meno che di porre a carico dei comuni dello Stato una spesa di lire 180,000 e più, essendo la spesa attuale di lire 186,840, e quella che ci si propone di fare di lire 362,892, cioè poco presso il doppio di quella ora inscritta.

Ora, se fra i municipi ve ne hanno di quelli che hanno mezzi e facoltà di poter provvedere a questo servizio, io non saprei con qual ragione loro si dovrebbe imporre una spesa di cui possono fare a meno.

Ma queste sarebbero ancora considerazioni di second'ordine; a me pare che ve ne sia un'altra di un ordine superiore che non veggo avvertita, ed è quella che, segnatamente nelle città principali, vi hanno tante polizie quanti sono, direi, i corpi e le autorità che hanno qualche vigilanza sulle medesime.

Se, per esempio, noi osserviamo la città di Torino, vediamo che la polizia vi è esercitata dai carabinieri reali, dagli agenti di sicurezza pubblica, dal municipio; che tutte queste polizie hanno ognuna una propria amministrazione e direzione; il che fa sì che tra una polizia e l'altra si ottiene l'intento di allontanare, piuttosto che impedire i malviventi.

A me pare che dal momento che si trattava di stabilire un personale così immenso e così largamente retribuito, era mi-

gior consiglio il vedere se non sarebbe stato più opportuno il fondere in un sol corpo tutti quelli che sono dati alla polizia nelle città principali, ed introdurre un sistema che avesse qualche analogia con quello che esiste in un paese di cui con ragione spesso si cita l'esempio, cioè l'Inghilterra, ove vi ha un tale corpo di polizia che provvede a tutti i bisogni del servizio.

Io osservo che se noi continuiamo in questo sistema, finiremo per accrescere di troppo gli agenti di sicurezza pubblica, diminuiranno nello stesso mentre gli agenti di un'altra natura, voglio dire i carabinieri reali, i quali io vedrei con piacere aumentati di molto. Inoltre avremo ancora la polizia che si esercita dalla stessa città di Torino, per la quale il municipio spende una somma di qualche considerazione; se non isbaglio, non sono meno di sessantaquattro guardie municipali retribuite appunto nel modo che si vorrebbero pagate queste guardie di sicurezza pubblica, e che quando avessero attribuzioni analoghe a quelle degli agenti di sicurezza pubblica, le disimpegnerebbero egualmente bene e forse meglio ancora.

Quindi mi pare che nel progetto che ci viene sottoposto in tal parte non si fa altro che accrescere la spesa. Si migliorerà, se si vuole, di alcun che il servizio, ma si manterrà sempre il disordine di avere tante polizie che non convergono nello stesso punto, e che per conseguenza non possono operare con un'azione concorde, unica, per prevenire e reprimere i delitti.

Se invece delle tante polizie che esistono a Genova e a Torino si introducesse un sistema analogo a quello che esiste in Inghilterra, gli abitanti sarebbero, a parer mio, assai più sicuri nelle loro case, e i malviventi non cercherebbero così facilmente di venire a stabilire la loro sede nelle città ove sono più sicuri di non essere colti.

Io ho fatto questa osservazione generale in ordine a questa proposta, perchè mi pare di molta gravità sia per riguardo alla spesa che richiederebbe, sia perchè non provvede al bisogno reale del servizio, sia ancora perchè non credo cosa conveniente l'istituire un corpo militare fuori dell'azione e della dipendenza militare.

Faccia la Camera le sue considerazioni a questo proposito.

PRESIDENTE. Il deputato Isola ha la parola.

ISOLA. Nella precedente legge di pubblica sicurezza esisteva una disposizione la quale autorizzava i municipi a nominarsi un agente, o procuratore fiscale destinato a nome del municipio a sorvegliare, specialmente nei comuni rurali, gli oziosi, i vagabondi, in sostanza a far tutto ciò che poteva prevenire i delitti, ed ora vedo che nel progetto di legge attuale non esiste più questa disposizione. Forse il Ministero non credette doverla riprodurre partendo dal lato che l'esperienza non ne abbia comprovata la reale efficacia. Per altro io credo che la Camera non dovrebbe dimenticarla, perchè lasciando a parte che questa disposizione non aggrava di maggiore spesa i municipi, non essendo quell'impiego retribuito, se generalmente non fu molto efficace, in molti comuni però portò buoni frutti, e cito fra gli altri la mia patria, che è città di qualche considerazione, dove l'azione di questo procuratore fiscale contribuì molto a mantener l'ordine, la disciplina e la tranquillità nella città e nelle vicine campagne, e a diminuire certi abusi e disordini che sempre furono la sorgente dei delitti.

Forse questo non è stato avvertito; ma io trovo che questa istituzione è buona in sé, e che in sostanza deve stare ai municipi di nominarsi quelle persone che sono più adatte ad

attendere con attività e zelo a queste funzioni; se a questo si aggiunge la circostanza che non si porta alcun aggravio ai municipi, ognuno vede l'opportunità di mantenere una disposizione la quale presenta un'utilità reale, naturalmente però maggiore o minore non solo in dipendenza delle qualità personali di chi è investito di quell'ufficio, ma anche della cooperazione del municipio.

Quando una disposizione è riconosciuta buona in sé stessa, come sarebbe questa, essendo stata posta nella legge antecedente, non è opportuno toglierla affatto, ed io non veggio motivo per cui questa debba essere affatto abrogata.

Parmi dunque incongruo che i singoli municipi ai quali interessa principalmente di tutelare il buon ordine nel loro seno non abbiano poi una persona esclusivamente applicata a ciò che riguarda questo ramo di interna amministrazione.

Io prego la Camera di tener conto delle osservazioni che ebbi l'onore di esporle, e sentirò se il ministro degli interni stimerà di accedere ad esse.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'Interno. I due onorevoli preopinanti non sono entrati nella discussione generale, ma si limitarono ad alcune osservazioni sopra disposizioni speciali. Il deputato Di Revel toccò la parte della legge che concerne il personale della sicurezza pubblica, e fece, se non isbaglio, tre obiezioni al progetto del Ministero.

Ha detto in primo luogo non essere giusto che i comuni concorrano nelle spese richieste per gli agenti di sicurezza pubblica, ma che queste debbono ricadere sullo Stato. Ha osservato in secondo luogo che tali agenti non potrebbero essere organizzati nel modo disegnato nel progetto di legge, ove si dà loro un organizzazione quasi militare, senza che abbiano un capo militare. In ultimo ha detto che, invece di accrescere il personale, sarebbe stato più conveniente di rifondere insieme le varie parti di esso, cioè di mettere insieme i carabinieri, gli agenti di sicurezza pubblica e le guardie rurali di ciascun comune, perchè, senza una tale fusione, si avranno tre distinte polizie.

Risponderò brevemente a questi appunti.

Quanto al primo, il Ministero è d'avviso che, trattandosi di sicurezza pubblica, la quale non riguarda solamente l'interesse dello Stato, ma concerne più specialmente quella dei comuni e delle città ove l'amministrazione di pubblica sicurezza viene più di proposito esercitata, giustizia vuole che le spese richieste al suo personale ricadano tanto sullo Stato quanto sui comuni. L'esperienza ci dimostra che le maggiori spese relative al personale della sicurezza pubblica devono farsi principalmente nei grandi centri di popolazione. Torino e Genova sono difatti le due città che assorbono pressochè interamente le spese destinate al detto personale. Ora, chi non vede che questo personale presta certamente un servizio allo Stato, giacchè interessa lo Stato che la sicurezza pubblica sia ovunque mantenuta, ma presta anche un servizio che riguarda particolarmente il vantaggio delle due città? Or bene, se il vantaggio si risente dalle città principali, dai centri più importanti di popolazione, ci sarebbe somma ingiustizia che le altre parti dello Stato, alle quali non torna così vantaggioso tale servizio, dovessero ugualmente concorrere al suo mantenimento.

Ben lungi adunque che un principio di giustizia richieda di far sopportare esclusivamente alle finanze dello Stato le spese di questo ramo di servizio, ragione vuole che sia sopportata in comune, in parte cioè dallo Stato ed in parte dalle città e dai comuni che più ne risentono il vantaggio.

Ma non avvertiva l'onorevole deputato Di Revel che nello stesso progetto di legge trovansi un temperamento. Ivi non si stabilisce che debba necessariamente sopportarsi dai comuni questa spesa, ma che debbasi prima di tutto sentire il voto dei comuni stessi; quindi è che, se essi crederanno sia necessario un aumento di personale, per averlo, come giustizia richiede, aderiranno pure a sopportarne la spesa.

Quanto alla seconda osservazione, che si darebbe una specie di organizzazione militare a questo corpo, io ciò non credo. Alcune discipline comuni ai militari verrebbero certamente introdotte per questo corpo; ma certamente gli individui di esso non cesserebbero di essere puri e semplici funzionari civili. Fra le altre condizioni che loro si prescrivono, la più importante si è quella che debbano rimanere applicati al servizio per un certo e determinato tempo. Ora è innegabile che, senza di questa obbligazione, non sarebbe giammai possibile di organizzare un personale di sicurezza pubblica, perchè, occorrendo di dover applicare a tali individui qualche punizione a causa delle loro trasgressioni ai doveri del servizio, se essi potessero liberamente abbandonare il corpo, ne seguirebbe che le pene, per la facilità che avrebbero di evitarli, resterebbero inefficaci.

Era dunque indispensabile, per poter agire con effetto sopra di loro, di obbligarli a prestare per un certo tempo tale servizio.

In rispetto all'ultima osservazione dell'onorevole Di Revel, io dirò che, quantunque siano molti gli uffici di sicurezza pubblica, tuttavia avvi sempre un centro comune, perchè anche i carabinieri sono in tal parte, come tutti gli altri agenti di sicurezza pubblica, dipendenti dall'amministrazione centrale dell'interno. Non si può dire adunque che vi sieno polizie distinte, quantunque il servizio sia diviso tra i carabinieri reali e gli altri agenti di pubblica sicurezza.

Io consento col deputato Di Revel che sarebbe assai più conveniente che il servizio potesse farsi intieramente o da agenti di sicurezza pubblica o dai carabinieri reali; ma avverto che, qualora ciò si volesse intraprendere, s'incontrerebbero grandissime difficoltà, superabili forse col tempo, ma che intanto non si potrebbero superare facilmente, perchè, o si dovrebbe aumentare grandemente il numero dei carabinieri reali, o si dovrebbe togliere ad essi il carico, per affidarlo ad altri, della sicurezza pubblica. Ma l'aumento dei carabinieri reali non è assolutamente fattibile in breve spazio di tempo. La Camera ricorderà che nello scorso anno essa prendeva spontaneamente l'iniziativa di aumentare la somma stanziata nel bilancio dell'interno per accrescere il personale dei carabinieri reali; eppure, per quanto vive siano state le sollecitudini per parte del Ministero dell'interno presso a quello di guerra onde ottenere il desiderato aumento, dedicandovi il maggior fondo stanziato dalla Camera, non è tuttavia stato possibile di ciò ottenere, e ciò per la mancanza di uomini i quali soddisfacessero alle condizioni richieste per essere aggregati a quel corpo.

È dunque impossibile il pensare per ora a far sì che la polizia venga esclusivamente fatta dai carabinieri reali. Si dirà forse che, ciò posto, sarebbe necessario di sopprimere la polizia fatta dai carabinieri reali ed accrescere invece l'altro corpo degli agenti di sicurezza pubblica; ma ognuno vede, anche a questo riguardo, come le difficoltà risultino assai maggiori; poichè, se incontrasi difficoltà ad accrescere un corpo attualmente costituito, la difficoltà crescerebbe a mille doppi quando si dovesse organizzarne uno affatto nuovo.

Ognuno scorge facilmente che, ove per aumentare gli agenti di sicurezza pubblica, si dovessero frarre da qualche

altro ramo di servizio, ciò non sarebbe attuabile. Vede adunque il deputato Di Revel che, quantunque l'idea sua possa essere più conveniente sotto l'aspetto finanziario, in fatto però incontrerebbe insuperabili ostacoli.

Dirò di più che questa era pure la mia opinione nei primi giorni in cui venni incaricato del Ministero dell'interno, e fu la prima idea da me espressa alla Commissione, ed io mi riservava allora di studiare la cosa in questo senso; ma esaminandola poi io compresi le difficoltà dell'esecuzione, e riconobbi che pel momento bisognava provvedere a ciò come meglio si potesse, coll'accrescere cioè in parte il personale della sicurezza pubblica, che è veramente difettoso, aspettando che si possa maturare un'altra legge, la quale faccia sì che alla sicurezza pubblica venga destinato e possa bastare un solo personale.

Osservo ancora al deputato Di Revel che, quando si volesse introdurre presso di noi un servizio quale fu introdotto in Inghilterra, non solo non sarebbero sufficienti i fondi che si stanziavano annualmente sul bilancio per la sicurezza pubblica, ma nemmeno basterebbero fondi quattro volte maggiori, perchè la spesa che si fa in Inghilterra per questo servizio, data la proporzione, è certamente quattro volte maggiore della nostra.

Ora io domando se, nelle condizioni in cui versano le finanze, possa il Ministero presentare un progetto di legge sull'organizzazione della sicurezza pubblica che cagioni alle finanze una spesa così ingente.

Prego adunque la Camera a tener conto di queste circostanze e di provvedere come si può attualmente. Io riconosco di bel nuovo che non è questo il mezzo più conveniente per lo scioglimento della difficoltà, ma pure è il solo che, avuto riguardo ad ogni cosa, si possa attuare.

Risponderò ora al deputato Isola, il quale vorrebbe che si ammettesse in questa parte il servizio dei procuratori fiscali.

Quando si verrà alla discussione degli articoli, la Camera deciderà se sia il caso di ammettere i procuratori fiscali.

Io però non credo che possano prestare un grande servizio. Può essere che in alcuni comuni ai quali allude l'onorevole deputato Isola abbiano essi prestato qualche servizio, ma, generalmente parlando, in quasi tutti i comuni l'ufficio che hanno prestato non è tale che possa consigliarne al Governo il mantenimento, poichè, ben lungi di tutelare l'ordine pubblico e di adempiere all'ufficio loro convenevolmente, erano forse quelli, non dirò che aiutassero i contravventori, ma che cercavano di coprire le contravvenzioni.

Del resto, anche in ciò non conveniva accrescere le spese dei comuni. È continuo e generale il lamento che le comunità si trovano sempre esposte a gravi spese, e che i bilanci comunali sono sempre accresciuti; poco stante ancora l'onorevole deputato Di Revel si doleva perchè si venissero ad accrescere le spese delle città più ragguardevoli, ove certamente sono meno sensibili. Pei comuni adunque che non sono forniti di quei mezzi che si riscontrano nelle città più importanti, se non si accrescono le spese, si rende loro un grande servizio. Le comunità possono d'altronde incaricare alcuno dei loro membri a sostenere le parti di procuratore fiscale; e, quand'anche non ci sia un'espressa disposizione della legge che autorizzi a creare un cosiffatto ufficio, basterebbe certamente all'uopo il semplice mandato di attendere alla sicurezza pubblica, e le comunità hanno poteri sufficienti per conferirlo, senza che ciò venga espresso nella legge.

Io spero quindi che la Camera vorrà approvare il progetto in discussione.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore.

DEFORESTA, relatore. Le osservazioni fatte dal signor ministro mi dispensano da ogni ulteriore considerazione.

DEPRETIS. Io non ho intenzione di prendere parte alla discussione generale della legge, voglio fare solamente qualche osservazione, che mi pare conveniente di premettere alla discussione degli articoli.

Leggendo il progetto di legge presentato dal Ministero e modificato dalla Commissione, e confrontandolo colla legge provvisoria di sicurezza pubblica, che fu votata or sono due anni, e che ha cessato di essere in vigore da pochi mesi, ho dovuto notare tra esse non poche variazioni, e ho trovato alcune disposizioni della legge nuova, le quali sono assai più severe di quelle della legge antica.

Così io vidi, per esempio, che nella legge provvisoria era rispettata, fino a un certo punto, la libertà del lavoro, l'esercizio di alcune professioni era sottomesso a certe cautele; esso poteva, è vero, anche essere impedito in certi casi; ma, ad ogni modo, l'esercizio di quelle professioni poteva essere intrapreso liberamente.

Ma, secondo l'attuale progetto, non basta più l'iscrizione nei registri comunali di quelli che vogliono esercitare uno dei piccoli negozi contemplati nella legge; si è creduto necessario che il loro certificato d'iscrizione, che tiene luogo di licenza, dovesse ottenere il visto dell'autorità provinciale, il quale visto può negarsi, non solo per alcune categorie speciali di cittadini determinate dalla legge, ma, come dice il progetto della Commissione, può negarsi per altri giusti motivi.

Con questa espressione, come di leggieri si scorge, si vuol dire che, per quei motivi che l'autorità provinciale crederà giusti, la facoltà di esercitare una professione verrà negata; dunque è realmente negata la libertà di esercitare una professione che può essere il solo mezzo di sussistenza ed onestissimo.

La variante può essere consigliata da qualche grave motivo, che però non conosciamo ancora, ma non può non essere avvertita.

Citerò un'altra differenza che distingue dalla legge anteriore il presente progetto. In quella, relativamente ai furti di campagna, era ammessa l'ingerenza dell'autorità municipale.

Io non intendo discutere se l'ammettere questa ingerenza fosse o non fosse ragionevole; il fatto è che questo costituiva una garanzia a favore dell'accusato, e che questa garanzia non esiste più nel nuovo progetto.

Inoltre la legge anteriore era una legge eccezionale, o destinata a durare per un tempo determinato, mentre il progetto che la Commissione ci propone deve costituire una legge definitiva.

Tali differenze fanno nascere, in chi le esamina freddamente, il dubbio se la legge precedente, non ostante la sua severità, non abbia potuto per avventura diminuire i mali ai quali era destinata di porre rimedio, e se a conseguire l'intento sia necessaria e conveniente una legge più severa.

Questi dubbi potrebbero essere chiariti dai dati che ci dovrebbero essere somministrati dalla statistica criminale e dalle informazioni che dovrebbe avere raccolte il Ministero; tuttavia di questi dati non ne vediamo fatto cenno, nè nella relazione del Ministero, nè in quella della Commissione, in modo che veramente noi non sappiamo per qual motivo si sia resa più severa una legge che non aveva sicuramente il carattere della moderazione, della mitezza e dell'umanità.

Un'altra osservazione poi, che nasce naturalmente, è questa:

Come si provvederà all'esecuzione di questa legge? La ri-

sposta può forse desumersi da una seconda domanda: come si è provveduto all'esecuzione della legge precedente? Per me, se debbo dire quel poco che ne ho potuto sapere dalle informazioni che ho assunte in parecchi luoghi, la legge precedente non so se può dirsi che sia stata mai realmente messa in esecuzione. Noi sappiamo che nella legge precedente è prescritto che il giudice di mandamento deve compilare la lista o l'elenco delle persone sospette in fatto di furti di campagna, la qual lista deve comunicarsi ai Consigli comunali, i quali possono farvi radiazioni ed aggiunte. Ora, io so di comuni e di Consigli comunali, in luoghi dove non sono sicuramente poche le lagnanze per furti di campagna, e tuttavia non vi si è mai vista presentazione di questa lista, giusta il prescritto della legge, da parte del giudice di mandamento.

Bisogna adunque dire che l'autorità di sicurezza pubblica non si sia curata di fare la denuncia al giudice in modo che egli potesse compilare le liste, oppure che il giudice stesso non siasi curato di ottemperare per sua parte alla legge. Ora io dico dunque che il passato ci fa dubitare se per l'avvenire sarà data esecuzione alla legge.

Non si può negare che si tratta di una legge d'eccezione, d'una legge gravissima, che mette, dirò così, fuori della legge un'intera classe di persone che dà una facoltà esorbitante alle autorità dell'ordine giudiziario, amovibile, ed agli ufficiali di sicurezza pubblica: vorrà la Camera votare la legge prima di sapere perchè non fu eseguita la legge precedente, e perchè non fu efficace?

Ma vi è un altro caso nel quale è necessario sapere come si procederà all'esecuzione di questa legge.

Io parto dall'ipotesi che la nuova legge debba essere eseguita, parto dall'ipotesi che il male a cui si vuol riparare sia, come si dice, veramente grave, che, cioè, il numero degli oziosi e dei vagabondi sia considerevole, che i furti di campagna siano numerosi assai, che quindi i casi in cui si debbono applicare le pene dalla legge prescritte siano alquanto numerosi, io domando: come si provvederà all'esecuzione della legge?

Vi sarà un numero considerevole di arrestati e di condannati: dove sconteranno la pena? Dove sono i locali adattati?

Io ho veduto che anche la Commissione ha dovuto riconoscere, per quanto riguarda i minori, che le disposizioni della legge non sono che uno stimolo onde il Governo provveda in seguito ai mezzi di esecuzione della legge stessa; ma in verità io non so se sia il miglior sistema quello di fare una legge penale, aspettando poi che la legge stessa serva di stimolo al potere esecutivo a trovar modo onde si possa eseguire.

Non bisogna perdere di vista che vi è un male gravissimo, lamentato or sono pochi giorni in questa stessa Camera.

Le pene, invece di migliorare la società, quando gettano nelle carceri, insieme a persone di condotta riprovevole, delle persone che hanno commesso quello che si vuol dire un reato, ma che in sostanza (quando trattasi di ozio e di vagabondaggio) hanno piuttosto la colpa di non fare che quella di mal fare, quando gettano per giunta, fra mezzo ai delinquenti, dei minorenni, invece, dico, di migliorare la società, la peggiorano, e spandono la semenza di nuovi e più gravi reati.

Io domanderei quindi alla Commissione qualche spiegazione in proposito, poichè, io lo confesso schiettamente, sono stato singolarmente colpito della differenza e della gravità maggiore delle disposizioni di questa legge, come altresì dal

vedere che non si provvede già a tutti i bisogni della sicurezza pubblica, ma bensì soltanto ad alcuni che saranno forse i bisogni più urgenti, ma in modo ancora eccezionale, e tuttavia dichiarando definitive le stesse disposizioni che non erano e non dovevano essere che transitorie.

Io credo che queste spiegazioni sia bene premetterle alla discussione degli articoli della legge.

DEFORESTA, relatore. L'onorevole deputato Depretis, dopo avere osservato come la legge attuale sia in alcune parti più severa che la legge preesistente, chiede la spiegazione del motivo della maggiore severità, e domanda eziandio in qual modo si potrà dare a questa legge esecuzione.

La Commissione non può ammettere che la legge attuale sia veramente più severa della precedente, se si eccettua forse la disposizione riflettente i cosiddetti mercanti ambulanti. Non può dirsi per certo più severa la legge perchè i municipi non abbiano più alcuna ingerenza, come si diceva nella formazione delle persone sospette in genere di furti. La nota delle persone denunciate come sospette in genere di furti era, a tenore della legge 26 febbraio 1852, fatta dai giudici di mandamento, in seguito alle denunce che venivano fatte dagli agenti di pubblica sicurezza e dai carabinieri reali. Dopo che il giudice aveva fatto questa nota, doveva venire comunicata ai Consigli delegati, i quali facevano le loro osservazioni sulla nota medesima, e quindi la trasmettevano di nuovo al giudice di mandamento.

Nella legge attuale questa disposizione è stata soppressa, e ciò per una buonissima ragione, perchè attualmente non si ritengono come sospetti in genere di furti, e non vengono scritti nella nota dei sospetti in questo reato, che quelli che sono positivamente e definitivamente riconosciuti come tali. Del resto, da che la legge attuale dispensa i municipi dalla ingerenza che avevano prima nella formazione di detta nota, non ne avviene che la legge possa dirsi più severa, dappoichè si sono stabilite le più ampie guarentigie in favore dell'accusato.

Quanto ai mercanti ambulanti osserverò che si è prescritto la necessità del visto dell'autorità politica provinciale, perchè a questa possono talvolta essere noti dei giusti motivi per non concedere l'autorizzazione richiesta, i quali siano ignorati dall'autorità locale. Del resto, le guarentigie che anche quivi sono stabilite in favore di quelli a cui fosse rifiutato il detto visto, se non escludono affatto, diminuiscono almeno moltissimo la maggior severità segnalata dall'onorevole Depretis, la quale era d'altronde necessaria, giacchè generalmente lamentavasi l'insufficienza della legge precedente.

Quanto all'esecuzione, il deputato Depretis accennava allo stabilimento di pubblico lavoro, in cui, a termini di questa legge, dovrebbero, nei casi ivi previsti, collocarsi i minori degli anni 14, e diceva che la Commissione stessa, ammettendo che questi stabilimenti non esistono, non si potrà dare esecuzione alla legge in questa parte. Io osserverò che non è la prima volta che la legge precede i mezzi di esecuzione della medesima.

Noi abbiamo una grande nazione a noi vicina, nella quale non vi è ancora nemmeno il luogo per scontare la pena della deportazione, scritta nel suo Codice, in vigore da circa mezzo secolo. Si approva la legge, e poi spetterà al Governo di provvedere alla sua esecuzione.

DEPRETIS. Risponderò brevemente all'onorevole relatore della Commissione. Egli disse che non sa persuadersi come l'essere una legge provvisoria o l'essere definitiva possa dare argomento per cui possa accusarsi la legge di maggiore

severità. Io osserverò che nelle cose umane bisogna molte volte prevedere quello che non si deve presumere se si dovessero ritenere gli uomini buoni e le leggi bene applicate. Nelle cose umane bisogna all'incontro pensare anche all'abuso della legge; e massime in una legge come questa, di eccezione, mi pare che ci siano molte ragioni perchè si abbia a prevedere la probabilità che la legge possa essere occasione per cui la libertà del cittadino possa essere manomessa, perchè si abbiano a temere arbitrii. Ora, l'essere una legge provvisoria o definitiva è cosa molto diversa. Se la legge è provvisoria, i mali e gli arbitrii sono transitorii, ed è in facoltà della Camera elettiva di farli cessare allo spirare del termine pel quale la legge è in vigore; quando invece la legge è definitiva, non è più in facoltà della Camera elettiva il far cessare i disordini che derivano direttamente dalla forza e dal vizio della legge.

Questo ragionamento mi pare dimostri che l'essere una legge provvisoria o l'essere definitiva, quando si tratta di una questione così delicata come è quella che interessa la libertà personale, è tale cosa che imprime alla legge stessa un carattere di gravità molto diverso.

Riguardo alla disposizione della legge precedente, la quale dava una certa ingerenza ai municipi, io ripeto che non voglio giudicarla attualmente, ma che costituiva una vera garanzia. L'onorevole relatore dice che le disposizioni della legge nuova rendono inutili le disposizioni dell'antica. Io avverto che, anche secondo la legge antica, spettava al giudice di mandamento il pronunziare definitivamente se un cittadino, il quale era stato denunziato dagli agenti di sicurezza pubblica, il di cui nome era conservato o aggiunto alle liste trasmesse al Consiglio comunale, il giudicare se questo individuo doveva figurare ancora su queste note dei sospetti. L'ultimo alinea dell'articolo 10 della legge precedente contiene appunto la disposizione per cui, dopo che la lista era stata compilata dal giudice sulle denunce dell'autorità di sicurezza pubblica, dopo che era stata trasmessa ai Consigli municipali, dopo le modificazioni fatte dall'autorità municipale, il giudice pronunziava se l'individuo iscritto nella lista doveva essere conservato od essere radiato dalla lista medesima.

Ora, quale è la differenza tra la legge precedente e l'attuale? La differenza sta in ciò che, secondo la nuova legge, anche una denuncia azzardata, un'informazione mal presa, e talvolta l'arbitrio dell'autorità di sicurezza pubblica o del giudice di mandamento, possono far iscrivere in una lista, che porta con sé una nota disonorevole, una persona che il Consiglio comunale avrebbe impedito che vi figurasse.

Del resto, il signor relatore ha ammesso che, nell'altro caso da me citato e in alcuni altri, la legge nuova ha dovuto essere più severa. Egli cerca giustificare queste misure dicendo lamentarsi dappertutto le contravvenzioni e i reati a danno della sicurezza pubblica.

Ma io faceva osservare appunto alla Commissione che la legge precedente non era eseguita; domandava i dati onde avere un criterio per conoscere se questi disordini accadano malgrado l'applicazione della legge, e la loro severità, o se piuttosto non dipendano da altri motivi che abbisognano di altri rimedi.

Su questo punto il signor relatore non ha creduto di rispondermi, ed io credo che ciò gli fosse difficile, perchè penso veramente che la legge precedente in molte parti dello Stato non è mai stata applicata.

Del resto, quanto agli esempi che egli, relativamente alla esecuzione della legge, pigliava da una nazione vicina, è troppo facile di rispondergli, che dalle altre nazioni noi dob-

biamo pigliare le cose buone e non le cattive, e credo che sia cattiva cosa quella di colpire con una pena dei giovani minori, di condannarli alla detenzione in un luogo di lavoro, quando non sappiamo ancora se questo luogo esisterà. Nè si dica che, una volta la legge fatta, si provvederà; intanto se la legge, una volta che sia in vigore, sarà applicata (chè le leggi non si fanno per essere poi eseguite più tardi, quando si abbiano i mezzi di esecuzione, ma devono essere eseguite tostochè sono in vigore), intanto domando io come si provvederà alla custodia di questi fanciulli, e come s'impedirà un male maggiore di quello cui colla nuova legge si vuole portare rimedio.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io non entrerò nella questione se il progetto attuale sia più severo della legge che ha testè cessato di essere in vigore; mi pare che questa sia una questione meramente accademica, dappoichè, se realmente la legge attuale, colla severità che contiene, è indispensabile, credo che la Camera debba sanzionarla, appunto perchè la legge meno severa si riconobbe insufficiente. Del resto, la Camera ha sott'occhio e la legge precedente e l'attuale progetto, e potrà facilmente fare il confronto della severità di entrambe.

Risponderò solamente alcune parole intorno all'esecuzione della legge anteriore.

Io debbo riconoscere che veramente non si è eseguita perfettamente ed in ogni parte, ma ciò avvenne per difetto della legge stessa. Come ben ricorda la Camera, per fare la nota dei sospetti era indispensabile il voto del Consiglio comunale; ma niuno ignora come riesca assai difficile che i membri del Consiglio comunale, per quanto siano amanti del bene del paese, vogliano assumersi la responsabilità di fare essa nota; niuno ignora parimente quanto sia malagevole il poter indurre i membri del Consiglio comunale ad una operazione di tal genere. Che cosa dunque ne avveniva?

Ne avveniva che la nota, a cagione di tali difficoltà, non si formava, e che, non avendosi la nota dei sospetti, mancava la base sulla quale era del tutto fondata quella legge. Questo fu il difetto capitale della medesima, difetto a cui cercasi di provvedere col progetto attuale, perchè si è tolta di mezzo la necessità del parere del Consiglio, parere che, a mio credere, era, almeno in gran parte, inutile, massime che non si poteva, così ad arbitrio, e sovra semplici e vaghi indizi, venire ad una tale dichiarazione.

Quanto poi all'altro quesito, cioè al modo in cui si potrà provvedere all'esecuzione di questa legge rispetto ai minori, prima di tutto io credo che la legge non aumenterà il numero dei detenuti, anzi lo diminuirà, perchè le misure preventive che in essa si contengono otterranno, io spero, un tale effetto.

In quanto poi concerne i giovani minori che saranno mandati a qualche casa di lavoro, io credo che, se la Camera vorrà stanziare i fondi occorrenti, i quali però non saranno di grande rilievo, nulla vi sarà di più facile, essendovi persone benemerite della società, le quali hanno istituite case di educazione e di lavoro per i giovani discoli, e che, mediante la corrispondenza di una tenue somma, si assumono l'impegno di educarli e provvedere al bisognevole.

In sul principio si potrebbe fare così; quando poi il numero dei detti giovani andasse crescendo, il Governo non incontrerebbe neppure una spesa straordinaria, qualora stabilisse egli stesso una casa di lavoro ove impiegargli.

Io credo adunque che in fatto l'inconveniente non esista, e che la Camera, anche in questa parte, possa adottare il progetto del Ministero.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Lanza.

LANZA. Non si potrà certamente accusare il Parlamento, nè i diversi Ministeri, di non avere pensato seriamente ed a più riprese, alla pubblica sicurezza, perchè dal 1848 in poi, se si osservano le leggi che vi sono relative, io credo siano in numero di quattro. Tuttavia, bisogna pure confessarlo, la condizione della pubblica sicurezza non è guari migliorata. Io non posso attribuire queste condizioni poco favorevoli della sicurezza pubblica ad altre cause che al cattivo ordinamento delle leggi stesse di pubblica sicurezza, ed al difetto di personale, difetto forse più di qualità che di quantità. Non posso credere che il sistema di libertà, e la diffusione in tutte le classi dell'istruzione, abbia avuto per risultato di aumentare il numero dei delinquenti, che anzi sono all'incontro convinto essere questo tale assurdo da non potersi assolutamente sostenere; bisogna dunque ricercare la causa di questi disordini nel difetto delle leggi, e parmi che ciò si possa facilmente dimostrare. Noi avevamo infatti una legge organica sulla pubblica sicurezza che porta la data del 30 settembre 1848; questa legge, che costituiva veramente un Codice di pubblica sicurezza, poteva avere ed aveva i suoi difetti, ma non è men vero che era una legge completa, che abbracciava un intero sistema, mentre che le riforme, che d'allora in poi si fecero, non servirono ad altro che a guastare la legge primitiva, col sopprimere disposizioni che io reputo eccellenti, le quali, se fossero state applicate, avrebbero prodotto dei salutevoli effetti. Diffatti, o signori, per poter sorvegliare i delinquenti, per poter prevenire i delitti, la prima cosa che si richiede è che l'ispezione delle autorità e degli agenti di pubblica sicurezza possa abbracciare tutto lo Stato, cosicchè, in qualsiasi località, possano le mani della giustizia presto raggiungere colui che sta per cadere o è già caduto in qualche delitto. È dunque necessario che anche il personale di pubblica sicurezza sia ripartito in tal modo che il servizio di ognuno dei centri si estenda sopra una superficie non di troppo estesa e a un dipresso uguale. Ora, la legge del 1848 provvedeva appunto a questo effetto, poichè stabiliva che in ogni capoluogo di mandamento dovesse esservi un uffizio di pubblica sicurezza, con alcune guardie a sua disposizione.

Io credo bensì che vi fossero esuberanze di personale, e che questa ripartizione, questa circoscrizione di pubblica sicurezza, fosse per sé difettosa, in quanto che aumentava di troppo il numero dei capoluoghi dove dovevano collocarsi degli agenti di pubblica sicurezza, ma non è men vero che il sistema preso per sé, senza avere riguardo al grado maggiore o minore della sua applicazione, era vantaggioso, perchè otteneva il risultato che si potevano sorvegliare facilissimamente tutti quelli i quali erano sospetti e proclivi al delitto.

Ora, che cosa si è fatto? Si sono concentrati quasi tutti gli agenti di pubblica sicurezza nei capoluoghi di provincia, senza considerare se questi, invece di essere veramente al centro, si trovassero all'estremità della provincia medesima, o se una provincia abbia un'estensione doppia, tripla o quadrupla delle altre, e senza riguardo al numero della popolazione. Ora io domando se vi può essere assurdità maggiore di quella di collocare in tutte le provincie pressochè lo stesso personale o almeno con piccola differenza, qualunque sia l'estensione del loro territorio, qualunque sia la posizione del capoluogo delle medesime rispetto alla sua circonferenza.

Un altro errore che si è commesso quando si volle riordinare il personale della pubblica sicurezza colla legge dell'11 luglio 1852 (e fin d'allora io lo faceva notare) fu di accre-

scere esuberantemente lo stato maggiore cosiddetto degli agenti di pubblica sicurezza in rapporto alla bassa forza, cioè, sopra una spesa totale di circa 590,000 lire, a cui ascendeva secondo la nuova pianta, più di 350,000 lire erano destinate per pagare questi ufficiali superiori della pubblica sicurezza, e lire 240,000 soltanto erano destinate per pagare la bassa forza, che è la parte più attiva, la più importante di questo servizio.

Io diceva che, oltre al difetto di ordinamento, vi è anche il difetto nel personale. A mio avviso il personale degli agenti di pubblica sicurezza non si richiede che sia tanto numeroso, ma quel che monta si è che sia un personale scelto, che possa godere della pubblica fiducia e non eccitare il disprezzo; un personale che abbia una certa moralità riconosciuta pubblicamente e una tal quale educazione, perchè è particolarmente colla stima delle persone che si può far rispettare anche la legge.

Ora io non voglio venire ad applicazioni. È fuor di dubbio che nel personale di pubblica sicurezza vi sono molte persone distinte per carattere ed abilità; ma, se discendiamo particolarmente alla bassa forza, io credo che vi siano molte e molte eccezioni e non molto lodevoli.

Dunque, la prima cosa è di procurare che questo personale sia riformato, se si vogliono scegliere agenti probi, onesti, persone che abbiano una certa coltura in modo da potersi far rispettare e rendere dei segnalati servizi anche alle popolazioni, perchè non bisogna credere che l'ufficiale, oppure anche il semplice agente di sicurezza pubblica, sia solo destinato a fare degli arresti, ma deve pure avere la missione di impedire che accadano pubbliche sventure, e porvi immediatamente rimedio ove queste succedano; accorrere, direi quasi, in prima fila in soccorso alle persone le quali, per qualche accidente improvviso, hanno bisogno di sussidio; ed è in questo modo appunto che nei paesi che vennero parecchie volte citati a modello in questo recinto, la polizia gode la fiducia ed è assai rispettata dalla popolazione, per cui ha difficilmente bisogno di fare uso delle armi, e basta solo che faccia mostra del distintivo del suo impiego, perchè immediatamente siano i suoi agenti obbediti.

Senza dubbio che non si possono subito cambiare i costumi o, per meglio dire, radicare i pregiudizi che dominano presso di noi contro gli agenti della pubblica sicurezza, onde far sì che coloro che furono finora per lunga abitudine invidiati, diventino, se non benevisi, almeno rispettati; per migliorare l'opinione pubblica a loro riguardo si richiederà lungo tempo, anche dopo avere riformato il personale; ma se mai non si comincia, certamente che mai si raggiungerà lo scopo.

Quindi, se da bel principio, anche con una riforma del personale, non si potrà ottenere il successo che si desidera, si saranno però preparati gli elementi onde poterlo conseguire tardi o tosto, poichè quando la popolazione riconoscerà in queste persone di pubblica sicurezza della gente proba ed educata, benevola verso i disgraziati e pronta a soccorrerli; che tuttavolta interviene come forza pubblica, interviene solamente per far osservare la legge e per far rispettare la sicurezza dei cittadini, state pur certi che non passerà una generazione che anche gli agenti di pubblica sicurezza acquisteranno da noi quel credito che hanno altrove.

Io non mi faccio illusioni, o signori, e dico che non passerà una generazione che questo si otterrà, benchè, ripeto, le abitudini ed anche i pregiudizi non si possano così facilmente abbandonare.

Ma se volete un personale di questo carattere, non è solamente necessario che il Governo gli dia forza, lo sostenga

efficacemente, non permettendo mai che sia impunemente insultato, ma deve pure essere ben retribuito.

È impossibile trovare persone educate ed onorate, le quali vogliano ingerirsi di così difficile incarico, tanto più ora che sono anche malevise, senza una retribuzione sufficiente. Ma io sono persuaso che non vi può essere denaro meglio speso che quello che è impiegato per la tutela della sicurezza dei cittadini, purchè si sia persuasi che il riordinamento attuale porterà questo risultato, e che la somma che si spenderà in più non sarà sprecata. Io debbo prevenire l'effetto, forse non molto favorevole, che produrrà in taluni il sistema che ho spiegato, e che credo d'altronde necessario per ottenere una efficace repressione dei delitti, cioè quello di un riordinamento generale della pubblica sicurezza, ripartita in distretti da circoscriversi e con una concatenazione tra i medesimi.

Taluni forse temeranno che quest'ordinamento possa dare al Governo, in certi momenti, una forza tale da impedire qualsiasi giusta rimostranza per parte dei cittadini, quando esso agisse contro la pubblica opinione, e volesse violare i diritti dei cittadini. Ma io osserverò a coloro che sono penetrati da tale timore che, nello stesso tempo che credo necessari questi agenti governativi di pubblica sicurezza sparsi nelle diverse località dello Stato, e con circoscrizioni tali da poter facilmente sorvegliare i malviventi, credo pure che si debba avere rispetto alla libertà dei comuni; quindi si debba far sì che questi agenti non possano assolutamente imporsi dal Governo senza alcuna condizione, ma debbano essere nominati dai Consigli municipali, od almeno debba da questi venire approvata la nomina loro. Quanto io espongo non è un'idea nuova, perchè essa è praticata da lungo tempo e con buon successo, particolarmente nel Belgio. In quel paese i commissari di distretto sono precisamente proposti dai municipi e approvati dal Governo.

Ecco in che modo si può conciliare la libertà degli uni col diritto degli altri, ossia il diritto che il Governo può avere, e deve anzi avere, di provvedere alla pubblica sicurezza con quei riguardi che sono dovuti ai comuni.

Questa combinazione è anche nell'interesse stesso della pubblica sicurezza, perchè quando nei municipi risiedessero ufficiali di pubblica sicurezza, i quali, invece di andare d'accordo, fossero in continuo contrasto colle autorità municipali, anche la pubblica sicurezza ne soffrirebbe, troppo strette e frequenti essendo le relazioni fra le attribuzioni municipali e quelle di pubblica sicurezza.

Quindi, mentre io non mi oppongo all'attuale progetto, non tralascio di eccitare, per quanto sta in me, il ministro dell'Interno onde pensi a preparare una legge organica, ossia un Codice di pubblica sicurezza, atto a soddisfare all'aspettativa generale. Imperocchè, è necessario pur dirlo, o signori, tutte le leggi che si sono fatte finora collo scopo di tutelare le proprietà e le persone, non ottennero alcun utile risultamento, e tutte le disposizioni contenute nelle leggi antecedentemente discusse riuscirono assolutamente inefficaci, cioè tutti i danni che si lamentavano quattro o cinque anni fa alla proprietà ed alle persone si lamentano tuttora.

Non è necessario che io citi esempi dolorosissimi succeduti in parecchie provincie dove i proprietari stessi dovettero far uso delle armi per difendere le proprietà, e con successo spese volte funesto; dove sindaci dovettero soccombere, scopo di scellerate ire e d'ignote vendette, senza che quasi mai i ministri della giustizia siano giunti a scoprire gli autori di questi delitti.

E questo, o signori, non può da altro dipendere che da un

cattivo ordinamento della pubblica sicurezza; avvertite che questo ordinamento si concili coi diritti comunali, ma fate che esso abbia luogo, perchè altrimenti o tosto o tardi i danni facendosi sempre maggiori, potrebbe dilatarsi il malcontento contro il Governo attuale, e questo malcontento potrebbe senza dubbio essere coltivato dalle persone avverse alle nostre istituzioni.

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola, interrogo la Camera se vuol passare agli articoli.

(La Camera passa a discutere gli articoli.)

• Art. 1. Gli oziosi, di cui nell'articolo 480 del Codice penale, saranno denunciati al giudice di mandamento, il quale, tuttavia che l'imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi, farà, entro giorni cinque al più, precettare i denunciati con comminatoria d'arresto a comparire avanti di lui per sentirli nelle loro risposte.

« Egli procederà, occorrendo, ad informazioni sommarie, dopo le quali assolverà l'imputato, oppure lo ammonirà di darsi a stabile lavoro e farne constare nel termine che gli sarà prefisso, imponendogli ad un tempo il divieto di variare la sua abitazione senza preventiva partecipazione all'autorità politica locale.

« Di tale suo operato il giudice farà risultare con processo verbale.

« Egli potrà decretare questo mandato di comparizione anche d'ufficio sulla notorietà e sulla voce pubblica. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(È approvato.)

• Art. 2. Se l'imputato comparso o tradotto avanti il giudice ammette i fatti imputatigli, il giudice pronuncia immediatamente in presenza del medesimo la sua ordinanza, colla quale lo ammonisce a darsi a stabile lavoro ed a farne constare nel termine che gli prefigge, imponendogli nel tempo stesso il divieto di variare la sua abitazione, senza preventiva partecipazione dell'autorità politica locale.

« Se l'imputato nega, il giudice, manda prima di tutto procedersi ad informazioni sommarie in accertamento dei fatti negati.

« Queste informazioni debbono essere tolte nel termine di giorni otto, salvo che abbiano a praticarsi incumbenti fuori del luogo. »

(La Camera approva.)

• Art. 3. Le denunce però in iscritto, qualora sieno fatte dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza o dai carabinieri reali, terranno luogo di sufficienti informazioni, salvo all'imputato il diritto di somministrare la prova contraria.

« In questo caso il giudice dopo di avere sentito i testimoni che l'imputato presenterà a sua discolpa, potrà comunicare le generalità non che le circostanze di tempo, luogo e persone ai denunciati, i quali dovranno presentargli le loro osservazioni nel termine di giorni cinque.

« Un regolamento approvato per decreto reale stabilirà le norme per la suddetta comunicazione. »

ZIRIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Zirio ha facoltà di parlare.

ZIRIO. Io desidererei che questo articolo, ed altro di cui farò cenno, fosse alquanto meglio spiegato.

Esso dice: « Le denunce in iscritto, qualora siano fatte dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza o dai carabinieri reali, terranno luogo di sufficienti informazioni. »

Io crederei che a questi agenti di sicurezza pubblica si debbano aggiungere, o in questo articolo o quando verrà in discussione l'articolo 9, gli agenti della polizia giudiziaria,

giacchè senza quest'aggiunta si potrebbe dubitare se siano compresi tra quelli che possono fare le denunce.

Parmi poi che quest'aggiunta sia tanto più necessaria, inquantochè al capo 2 della legge si parla « dei ladri di campagna e del pascolo abusivo, » ed è evidente che le contravvenzioni relative a questi pascoli abusivi, o furti di campagna o nei boschi, come pure gl'individui che ne possono essere fondatamente sospetti possono assai meglio essere conosciuti dalle guardie campestri e dalle guardie forestali che non dai carabinieri reali o dalle guardie di sicurezza pubblica, i quali agenti d'ordinario non si occupano in modo speciale che di quanto avviene nell'abitato delle città o terre.

Mi pare, dico, ragionevole quest'aggiunta, inquantochè l'articolo non parla che di guardie di pubblica sicurezza e di carabinieri reali, e secondo tali espressioni non potrebbero esservi comprese le guardie campestri, le quali dal nostro Codice di procedura criminale sono incaricate di accertare queste contravvenzioni come agenti della polizia giudiziaria, tali qualificati dall'articolo 48 del Codice di procedura criminale.

Io mi limito dunque a dire che si abbia da introdurre quest'aggiunta se non nel presente articolo terzo, almeno nell'articolo nono, ove avrebbe anche sede più adatta.

L'articolo terzo sarebbe dunque così redatto:

« Le denunce però in iscritto, qualora sieno fatte dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, dai carabinieri reali, o dagli ufficiali di polizia giudiziaria, terranno luogo, ecc. »

DEFORESTA, relatore. La Commissione non crede propriamente necessario di aggiungere queste parole, perchè nell'espressione di ufficiali di pubblica sicurezza, possono anche intendersi compresi gli agenti di polizia giudiziaria; tuttavia non ha difficoltà di acconsentirvi.

MELLANA. Io ho chiesta la parola per proporre un emendamento che sarebbe così concepito:

« Le denunce però in iscritto, qualora siano fatte dagli ufficiali di pubblica sicurezza o dai carabinieri reali, ecc. »

Mi pare che sia eccessivo questo diritto dato ad alcuni, ancorchè siano al servizio del Governo, di mettere l'uomo fuori dell'ordine naturale delle cose. Mi pare che giustizia vorrebbe che ciascuno debba dire la ragione di un'accusa, anzichè dire all'accusato di dare ragioni in contrario ad un fatto non ancora stabilito. Ma, se io venissi facendo una proposta su questo punto, forse non potrei ottenere l'assenso della Camera. Confido però di poterlo ottenere limitando ai termini accennati la mia proposta.

L'onorevole Lanza diceva testè che, se sono a lodarsi gli ufficiali della sicurezza pubblica, non lo sono sicuramente tutti gli agenti inferiori; e quindi non si potrebbe senza pericolo dare a questi il diritto di cui si fa cenno in questo articolo. Quindi è che io proporrei che questi scritti da presentarsi ai giudici fossero firmati dagli ufficiali.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'Interno. L'emendamento che intende proporre il deputato Mellana renderebbe, secondo me, la legge ineseguibile dall'un canto, e dall'altro non potrebbe raggiungere lo scopo che egli si propone.

Infatti, o il deputato Mellana crede che le denunce debbano essere fatte dagli ufficiali di pubblica sicurezza e dagli ufficiali dei carabinieri per la conoscenza personale che abbiano della persona contro cui sieno rivolte, ed in questo caso è per verità assolutamente impossibile che detti ufficiali, i quali tengono il loro domicilio nei capoluoghi, possano avere conoscenza personale di tutti gli individui; sotto a questo aspetto la legge si renderebbe d'impossibile esecuzione. Ov-

vero egli intende che tali denunce siano sottoscritte semplicemente dagli ufficiali della pubblica sicurezza e dai carabinieri, ed in tal caso sarebbe una mera perdita di tempo, perchè, se gli agenti della sicurezza pubblica ed i carabinieri dovranno andare in cerca degli ufficiali e recarsi perciò nel capoluogo onde far sottoscrivere la denuncia, non si farà che produrre una inutile perdita di tempo. Credo quindi che l'emendamento del deputato Mellana sia per queste considerazioni da respingersi.

MELLANA. L'onorevole signor ministro osservava che, o si vuole che l'ufficiale conosca personalmente tutti i cittadini denunciati, il che è impossibile, oppure se non si richiede quella conoscenza personale per parte dell'ufficiale, allora la condizione posta nel mio emendamento non fa che arrecare perdita di tempo, poichè in tal caso l'ufficiale non farà che sottoscrivere ciò che gli viene proposto dal suo subalterno.

Parmi che l'onorevole ministro non abbia compreso bene le ragioni con cui io aveva appoggiata la mia proposta. Io non richiedeva che l'ufficiale conosca tutti gli individui contro i quali si fa la denuncia, ma diceva che, conoscendo egli i suoi subordinati, da cui essa viene fatta, potrà sottoscrivere immediatamente una denuncia quando essa venga presentata da un suo subordinato che egli conosca di perfetta moralità, senza bisogno di fare altri incombenti; ma in caso diverso, prima di firmarla, egli assumerà o nel corpo medesimo od altrove quelle informazioni che crederà necessarie. D'altronde questa perdita di tempo tanto lamentata dal signor ministro mi pare di poco momento, essendo giornalieri le relazioni fra gli uffici secondari e quelli di capoluogo.

Io poi colla mia proposta non intendo di dare questo incarico semplicemente agli ufficiali veramente detti, ma a tutti i comandanti delle stazioni.

Io quindi non domando l'impossibile, non domando già la conoscenza personale dei denunciati, ma chiedo una maggiore garanzia della moralità degli agenti della polizia, domando cioè che la denuncia del subalterno venga corroborata dalla firma del superiore, per lo che non si hanno a temere quei ritardi accennati dal signor ministro.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata. (È appoggiata.)

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Prima di tutto bisognerebbe intendersi nei termini: che cosa intende il deputato Mellana per ufficiale? L'ufficiale dei carabinieri è quello che risiede nel capoluogo di provincia, giacchè nei comuni non risiede alcun ufficiale. Ma, se egli per ufficiale intende di indicare colui il quale comanda ad una stazione, in tale senso il suo emendamento è perfettamente inutile, perchè tutti i rapporti, tutte le denunce si fanno dal capo della stazione locale.

Osservo di più che non sta la ragione da lui addotta, che, ove si facesse sottoscrivere il verbale dall'ufficiale, esso ufficiale conoscendo i suoi agenti saprebbe qual fede prestare alla denuncia. Ma io gli farò osservare che, se l'ufficiale, o almeno quegli che sopravveglierà agli agenti inferiori, non avesse fede nei medesimi, la prima cosa che egli farebbe sarebbe quella di proporre la rimozione... (Segni di negazione del deputato Mellana) Mi scusi: è necessario che chi è destinato a comandare alcuni agenti abbia piena fiducia in essi. Dirò di più che, qualora si volesse attribuire una qualche fede a simili agenti, sarebbe sempre meglio che la denuncia venisse sottoscritta da chi la facesse, assumendone così la responsabilità intiera; invece che sottoscrivendola un altro è assai più facile che il vero denunciante sia più corrico perchè la sua responsabilità è da altri coperta.

Io so che, quando si tratta di fare un atto, è sempre meglio che quegli che lo fa ne assuma la responsabilità, perchè in tal guisa si ha la garanzia che l'atto sia conforme a quanto si deve operare.

Se invece uno si copre della responsabilità altrui, è assai difficile che le cose procedano come si deve.

Io credo adunque assai più conveniente il progetto sì e come fu formulato, che non sia l'emendamento proposto dal deputato Mellana.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Biancheri.

BIANCHERI. Siccome io intendo proporre un emendamento, è meglio che prima si esaurisca la discussione su quello del deputato Mellana.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana insiste nel suo emendamento?

MELLANA. Sì.

PRESIDENTE. Allora lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

La parola spetta al deputato Biancheri.

BIANCHERI. La base fondamentale del nostro sistema difesa, lo spirito a cui è informato, si è quello che l'inquisito debba sempre conoscere tutti gli atti che costituiscono il procedimento; che abbia comunicazione di tutti gli elementi, di cui è composta l'accusa, vale a dire che non si debba mai procedere senza che egli venga a sapere precisamente su di che si procede.

Io penso che questa sia la guarentigia maggiore, la più importante per la libera difesa del cittadino.

Ora, se vi ha caso in cui questa necessità si faccia più imperiosamente sentire, si è quello appunto contemplato dall'articolo 3. Anche qui si ritiene come informazione sufficiente la denuncia fatta da una delle autorità di pubblica sicurezza.

Se per una parte vi è necessità, cui io non voglio mettere in dubbio, che questi agenti sieno rivestiti del carattere che la legge vuole ad essi attribuire, per altra parte non si deve perdere di vista che maggiore debba essere la guarentigia che vuolsi accordare ai cittadini che si trovano, per così dire, in balia di questi agenti.

Ond'è che, per viemmeglio assicurare la loro difesa e per metterli al coperto degli arbitrii degli agenti di pubblica sicurezza che disconoscessero i propri doveri, intendo di proporre un emendamento in virtù del quale l'atto di denuncia debba essere comunicato al denunciato onde possa questi difendersi dall'accusa. (Bisbiglio)

Io credo che una tale proposta sia ben fondata, non potendovi essere ragione per cui si neghi ad un cittadino che è sotto il peso d'un'accusa il mezzo di giustificarsi, e perchè la vergogna di avere fatto una falsa denuncia non debbasi sostenere da chi l'avesse fatta. Perchè un accusato possa discolarsi è necessario che egli sappia in qual modo è stato inquisito. Perciò vorrei che in questo articolo venisse prescritto che il giudice debba dar conoscenza all'accusato della fatta denuncia.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Mi pare che questo pensiero sia chiaramente espresso nell'articolo terzo.

Infatti si dice in quest'articolo: « Le denunce però in iscritto, qualora sieno fatte dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o dai carabinieri reali, terranno luogo di sufficienti informazioni, salvo all'imputato il diritto di somministrare la prova contraria. »

Ora vorrei che mi si dicesse come si possa dall'imputato somministrare la prova contraria della denuncia, se questa

non gli viene comunicata. È innegabile che si deve fare questa comunicazione e che non è necessaria altra spiegazione in proposito, poichè nell'articolo terzo vi sono dichiarazioni sufficienti per dedurre la necessità di questa comunicazione.

BIANCHELLI. Sono riconoscente al signor ministro di questa dichiarazione. Io intendevo proporre l'emendamento che ho accennato perchè, avendo visto che nell'ultimo alinea dell'articolo terzo si stabiliva che con un regolamento si fisserebbero le norme per l'applicazione di questo articolo, io desiderava ovviare al pericolo che tale regolamento avesse stabilito che la comunicazione non dovesse avere luogo, inducendo il signor ministro ed il signor relatore a dichiarare che questa comunicazione sarà obbligatoria. Io sono quindi soddisfatto della dichiarazione fatta dal signor ministro.

TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

TECCHIO. L'articolo terzo dice: « Le denunce in iscritto, qualora sieno fatte dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza o dai carabinieri reali, ecc.

Qui c'è l'uso d'una frase plurale la quale potrebbe dare luogo ad inconvenienti. Per esempio, se la denuncia fosse fatta da un ufficiale solo, io credo che basterebbe; ma, se essa venisse fatta da un solo carabiniere, io credo che non basterebbe. Se fosse fissato in quest'ultimo modo, si farebbe invero una legge molto peggiore che non fosse il regolamento dei carabinieri del 1822, il quale stabilisce che una denuncia, quando è fatta da un ufficiale dei carabinieri, possa in certe condizioni far prova, e che quando all'incontro la denuncia è fatta da un bass'ufficiale o da un carabiniere semplice, non basti, ma debba essere fatta da due bass'ufficiali o da due carabinieri.

Pregherei quindi il signor ministro a voler dare una spiegazione a questo riguardo. Qualora si volesse adottare quest'ultimo mezzo, sarebbe meglio d'intendersi colla Commissione, perchè formoli un po' meglio il suo articolo.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Prima di tutto dirò che non vi è correlazione alcuna tra quest'articolo e la legge a cui alludeva il deputato Tecchio. La legge da lui accennata riguardava determinate imputazioni; sicchè, trattandosi dell'accertamento di un fatto preciso, non poteva di certo essere sufficiente la semplice denuncia d'un solo; ma qui invece non si tratta d'accertare un fatto che sia seguito, si vuole soltanto accertare in un dato individuo la qualità d'ozioso e vagabondo; quindi non parmi necessario che la denuncia sia fatta da due, e io credo tanto meno necessario, inquantochè forse due agenti potrebbero difficilmente conoscere in egual modo se quel tale sia veramente ozioso e vagabondo. Si tratta di un fatto ordinariamente notorio; ma pure due carabinieri, ad esempio, non potrebbero sempre accertare questo fatto, quando in un dato luogo non ve ne fosse che un solo, ed egli solo dovrebbe poter fare questa denuncia.

Ma vi ha di più: nella legge citata dal deputato Tecchio non si parla delle denunce per iscritto, si parla di una semplice denuncia verbale.

Ora, altro è la denuncia verbale, altro è la denuncia per iscritto. Quella legge faceva luogo ad alcuni provvedimenti anche economici rispetto a coloro contro cui erano dirette le denunce, qui invece non è questione di provvedimento economico, si tratta solo di costringere colui che è sospetto di essere ozioso e vagabondo a somministrare la prova contraria.

Ora, l'effetto della denuncia essendo puramente quello di mettere colui contro del quale è diretta nella necessità di

somministrare la prova contraria, io non veggo come vi possa essere la necessità della sottoscrizione di due carabinieri; io non vedo questa necessità, tanto più che forse in alcune località si renderebbe impossibile l'esecuzione della legge, perchè forse non ve ne sarebbero due in posizione di attestare tal fatto.

TECCHIO. Credo che il signor ministro s'inganni dicendo che il regolamento del 1822, quando parlava delle denunce, alludesse alle denunce verbali. A me consta che parlava di denunce scritte; ma ciò che più importa si è che, secondo il mio avviso, se quel regolamento esige la firma di due quando si tratta di constatare un semplice fatto, a molto maggior ragione deve volersi la firma di due quando si tratta di constatare una qualità.

Ognun vede quanto sia più facile lo stabilire la controprova di un fatto materiale, che non lo stabilire la controprova di una qualità, la quale si riduce in una negativa.

Il signor ministro teme che sia difficile di trovare questa prova. Io crederei che sarebbe difficile quando si trattasse di un fatto materiale, il quale non nasce e non si trova infatti che in un determinato momento. All'incontro quando si tratta di stabilire l'ozio, esso non è mai tale se non ha con sé una abitudine. Il cittadino non diventa reo d'ozio, se non quando è abituato a vivere in quello stato. Una qualche ora, uno o pochi giorni di ozio, certamente non è un delitto. In conseguenza è evidente che si deve anzi avere maggior facilità di trovare la prova di quest'ozio o di questo fatto che dà origine all'applicazione di questa legge, che non di trovare la prova di un fatto materiale.

Io quindi credo che sia necessario di dichiarare che, quando si tratta della denuncia in iscritto data da carabinieri che non abbiano la qualità di ufficiali, debba questa denuncia essere fatta da due e non da un solo.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. A me pare che l'argomento del deputato Tecchio si rivolga precisamente contro la sua proposta.

Quando si tratta della denuncia di un fatto speciale, può esserne difficile, se si vuole, l'accertamento, ma è assai più difficile la prova contraria. Se uno viene accusato di avere commessa, per esempio, una grassazione, come potrà egli dare una prova negativa? Certo è assai difficile, e talvolta anche impossibile; poichè non ha altro mezzo che di provare che in quel momento si trovava in altro sito. Ma, al contrario, allorchando uno è accusato di essere ozioso o vagabondo, dove esiste la difficoltà della prova contraria? Quello che è accusato può certamente trovare alcuni che abbiano conoscenza di lui, anche per lontani rapporti, e che siano in caso di deporre che quegli che è accusato come vagabondo e ozioso, è invece un uomo dato al lavoro; e così avrà facilmente il modo di escludere la denuncia.

Vede dunque l'onorevole Tecchio che la prova contraria in questo caso è della massima facilità; mentrèchè è assai difficile quando si tratta di un fatto preciso.

All'opposto è assai più difficile avere una convinzione sul fatto che un tale sia ozioso e vagabondo, poichè bisogna conoscerlo particolarmente, avere relazioni con esso, conoscere quale sia il genere di vita che conduce, seguirlo, per così dire, tutti i giorni dalla mattina alla sera; e quindi è assai difficile che vi siano due agenti della pubblica sicurezza, i quali possano avere questa convinzione circa l'imputato, e che possano fare una denuncia.

La Camera adunque rimarrà persuasa che l'argomento del deputato Tecchio, ben lungi dal condurre alla conseguenza

che egli ne vuol trarre, spinge anzi all'approvazione di quest'articolo come fu proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Formulano emendamenti i signori oppo-
nenti?

TECCHIO. Lo formulo.

PRESIDENTE. Intanto osservo che la Commissione mi ha avvertito di un errore occorso nell'articolo 2, dove invece, di *informazioni tolte nel termine*, ecc., si dovrebbe dire *informazioni prese*, ecc.

DEFORESTA, relatore. Sebbene la parola *togliere* sia tecnica in questo caso, giacchè togliere significa prendere, pigliare, tuttavia, per secondare il desiderio di alcuni dei nostri colleghi, la Commissione consente che, invece di *tolte*, si dica *prese*.

Varie voci. È lo stesso.

PRESIDENTE. Il deputato Tecchio propone il seguente emendamento:

« Le denunce però in iscritto, qualora siano fatte da un ufficiale od agente di pubblica sicurezza o da due carabinieri reali, ecc. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola spetta al deputato Depretis.

DEPRETIS. Io osservo solamente che non vi è ragione per istabilire che la denuncia debba essere fatta da due carabinieri, e non da due agenti di pubblica sicurezza; un ufficiale di sicurezza pubblica, come un ufficiale dei carabinieri può fare la sua denuncia da solo; ma che la denuncia dei carabinieri non valga se non quando sono due, e quella degli agenti di pubblica sicurezza possa validamente farsi da un solo, io non lo trovo ragionevole.

Per conseguenza io proporrei che fosse votato il principio, e si rimandasse alla Commissione l'articolo per la redazione in questo senso, che sia valida la denuncia quando è fatta da un ufficiale di sicurezza pubblica o dei carabinieri, o da due agenti di sicurezza pubblica o da due carabinieri.

TECCHIO. Io mi sono limitato a parlare dei carabinieri perchè confesso di non conoscere la gerarchia degli agenti di sicurezza pubblica. Tra questi probabilmente ve ne sarà taluno che pel suo grado gerarchico meriterà tanta fede quanta un ufficiale dei carabinieri; perciò io mi limitava soltanto a parlare di due carabinieri. Quanto a quest'aggiunta, credo che bisognerebbe entrare in qualche discussione. Per esempio, il questore è un agente di pubblica sicurezza, il quale, se facesse una denuncia, meriterebbe naturalmente più fede che un semplice carabiniere.

AGNÈS. Il concetto di questo articolo sarebbe di attribuire piena fede alle denunce degli ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica e dei carabinieri.

A tale proposito io stimerei opportuno che si aggiungessero anche gli ufficiali del pubblico Ministero, per far sì che i procuratori fiscali dei mandamenti potessero fare la denuncia.

Non credo però che sarebbe savio consiglio l'attribuire piena fede agli agenti di pubblica sicurezza, e tanto meno a quelli di polizia giudiziaria, come sarebbero, a cagion d'esempio, i campari.

Ciò posto, io bramerei che l'articolo fosse concepito in modo che si attribuisse solo piena fede agli ufficiali della pubblica sicurezza, a quelli del Ministero pubblico ed ai comandanti le stazioni dei carabinieri reali.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Innanzitutto mi pare che questi emendamenti ricadano su quello dell'onorevole deputato Mellana.

Diffatti questi che cosa chiedeva colla sua proposta? Voleva che, quando si trattasse di agenti subalterni, fossero le denunce sottoscritte dagli ufficiali. Ciò essendo, siccome coll'emendamento del deputato Tecchio si chiede che tuttavolta che uno solo degli agenti possa denunciare taluno, sia necessaria la sottoscrizione dell'ufficiale, tale emendamento equivale veramente a quello del deputato Mellana.

Ma siccome la Camera lo ha respinto, io non vedo come non debba ora rigettare anche quello del deputato Tecchio.

Quanto all'aggiunta che il deputato Depretis vorrebbe introdurre, quella cioè di allargare anche la necessità dei due denunciatori al caso di cui si tratta, essa viene a rendere assolutamente impossibile l'esecuzione della legge, perchè non si trovano in date località i due agenti della sicurezza pubblica che siano in grado di fare questa denuncia; il volere che siano due, è lo stesso che volere l'inesecuzione della legge.

Dirò ora una parola al deputato Agnès, il quale vorrebbe introdurre in questo articolo gli agenti del Ministero pubblico. Io non veggio che cosa abbiano a fare in questa parte. Gli ufficiali del Ministero pubblico non fanno i denunciatori, la denuncia deve essere fatta dagli agenti di sicurezza pubblica o dai carabinieri reali; essi promuovono il procedimento nelle vie formali, ma non vanno a denunciare davanti al giudice di mandamento; il volere adunque introdurre in quest'articolo gli ufficiali del pubblico Ministero sarebbe uno sconvolgere lo spirito della legge, e sarebbe anche un voler cangiare la natura delle loro attribuzioni.

AGNÈS. Io non avrei difficoltà di dire « del procuratore fiscale, » invece « degli ufficiali del pubblico Ministero. »

DEPRETIS. Io non credo che veramente, seguendo l'emendamento del deputato Tecchio coll'ampliamento da me proposto, vi sarebbe l'impossibilità dell'esecuzione della legge, come allega il signor ministro.

Quanto ai carabinieri non c'è dubbio che, dove ci sono carabinieri, ce n'è sempre più di uno; perchè non c'è stazione senza che abbia un certo numero d'uomini.

Si tratta di dare una tal quale garanzia a questa denuncia, dunque resta a vedere se si può fare senza inconvenienti; io credo che si può e si deve fare, e non si deve temere l'inconveniente allegato dal ministro.

Infatti il signor ministro dice che una persona dedita all'ozio o al vagabondaggio può essere alla cognizione di uno e non di due; io credo al contrario che non avvenga mai che un caso di persona dedita all'ozio od al vagabondaggio sia conosciuto da uno, e non da due; mentre è notizia che sta piuttosto nella voce pubblica e si desume dall'abitudine di una persona, dall'opinione che ne ha il pubblico e non dalla pratica o dalla conoscenza che uno possa avere di quel tal individuo.

È impossibile supporre che un carabiniere o agente di sicurezza pubblica seguiti giornalmente quell'individuo per constatare che possa o no qualificarsi per ozioso; ma bisognerebbe supporre che i carabinieri non avessero altro a fare che a tenere dietro alle pedate degli individui più o meno disoccupati.

I carabinieri raccolgono le informazioni dalla voce pubblica o dagli agenti più o meno sicuri che possono avere anch'essi; e su questi dati poi vengono a stabilire il loro giudizio. Mi pare dunque che la denuncia sarà meno dubbiosa quando sia fatta da due, anzichè da uno.

D'altra parte, sarà poi tanto facile in pratica ad un cittadino di addurre la prova contraria, cioè la prova di essere

abituamente dedito al lavoro? Io non lo credo; sarà facilissimo il provare che ha lavorato una o più volte presso il tale o tal altro, ma provare l'abitudine al lavoro non lo potrà molte volte se non colla voce pubblica o con molte testimonianze.

Io credo quindi che sia esporre a troppi pericoli la dignità e la libertà dei cittadini, conservando l'articolo nei termini nei quali è concepito.

FARINI. Io credo che occorra un equivoco, perchè, quando gli onorevoli deputati Tecchio e Depretis accennano agli agenti di pubblica sicurezza, intendono parlare delle guardie di pubblica sicurezza.

Se così è, può valere il criterio che credono dover valere per i carabinieri reali; ma, se invece sotto il nome di agenti di pubblica sicurezza intendessero accennare ai delegati, assessori e questori, allora sarebbe impossibile, come notava l'onorevole ministro dell'interno, il ricercare la denuncia di due, dacchè rado è che ve ne sia più d'uno.

Dunque, anche secondo il loro emendamento, sul quale ora non rendo il partito, credo che si debba fare questa differenza.

Il signor ministro notava essere ben pochi i paesi in cui vi sia più di un agente di pubblica sicurezza e gli onorevoli Tecchio e Depretis invece avvertivano rare essere quelle stazioni in cui ve ne ha un solo.

Dunque, ripeto, occorre un equivoco fra le *guardie* e gli *agenti*.

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Tecchio sotto emendato dalla proposta Depretis sarebbe così concepito:

« Le denunce però in iscritto, qualora siano fatte da un ufficiale od agente di pubblica sicurezza, da due carabinieri reali o da due guardie di pubblica sicurezza. »

Lo metto ai voti.

(La Camera rigetta.)

Il deputato Agnès insiste perchè metta ai voti il suo emendamento?

AGNÈS. Vorrei soltanto che, invece di dire *o del pubblico Ministero*, si dicesse « dagli ufficiali di pubblica sicurezza, o dai procuratori fiscali, ovvero dagli ufficiali o bass'ufficiali dei carabinieri reali. »

DEFORESTA, relatore. Domando la parola per dichiarare che la Commissione si oppone all'emendamento dell'onorevole Agnès anche nel modo in cui è ora compilato, perchè i procuratori fiscali riempiono le stesse funzioni che gli ufficiali del pubblico Ministero. Essi non denunziano, ma rinviavano le denunce e promuovono le istanze presso i giudici nanti cui esercitano le loro funzioni.

ZIRIO. Qui verrebbe l'aggiunta che io aveva l'onore di proporre a quest'articolo, « gli agenti della polizia giudiziaria.... »

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Mi scusi, ma quest'aggiunta ha niente a che fare con quest'articolo.

ZIRIO. Io stesso aveva già notato che il mio emendamento troverà miglior sede all'articolo 9; epperò lo ritiro per ora, riservandomi riproporlo quando giungeremo a detto articolo 9, mentre la Commissione ne ha già in massima riconosciuta la convenienza, nè credo che l'onorevole signor ministro possa negarla.

COSSATO. Io credo che sarebbe miglior partito rimandare quest'articolo alla Commissione, perchè lo compilasse in quei termini che sono in uso nella gerarchia militare; poichè in detta gerarchia venne abolito il termine *bass'uffiziale*...

PRESIDENTE. Questo termine esiste nella proposta del deputato Agnès, ma non in quella della Commissione.

Metto adunque ai voti l'emendamento del deputato Agnès, il quale è così concepito: « dagli ufficiali di pubblica sicurezza, dai procuratori fiscali, o dagli ufficiali e bass'ufficiali dei carabinieri reali, ecc. »

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 3. (*Vedi sopra*)

(È approvato.)

« Art. 4. Assunte le informazioni, ricevute le osservazioni suddette, il giudice rilascia indilatamente nuovo mandato di comparire contro l'imputato; il giorno stesso della comparizione di questo ed in di lui presenza pronuncia l'ordinanza definitiva colla quale lo assolve e lo ammonisce, a termini dell'articolo 2. »

(È approvato.)

« Art. 5. La persona ammonita a termini degli articoli precedenti la quale non avrà fatto constare nel termine prefisso di essersi data a stabile lavoro, od avrà mutato abitazione senza farne la preventiva partecipazione all'autorità locale, sarà arrestata e tradotta avanti il tribunale di prima cognizione per essere punita a termini dell'articolo 452 del Codice penale. »

MELLANA. Coll'articolo 2 la Camera ha adottato in principio di lasciare al prudente arbitrio del giudice di fissare il termine nel quale l'ozioso e vagabondo debba darsi a stabile lavoro. Ora in quest'articolo è detto che, se nel termine prefissogli dal giudice, chi è stato ammonito non si sarà dato a stabile lavoro, dovrà essere punito a norma dell'articolo 452 del Codice penale.

Noti la Camera che a questo modo è nell'arbitrio del giudice di infliggere una pena a colui che egli volesse così molestare, poichè è in sua facoltà fissare il termine in cui l'ammonito debba darsi a stabile lavoro, ed egli può fissare perciò un termine troppo breve.

Inoltre l'arbitraria facoltà del giudice è accresciuta per la parola *stabile* annessa alla parola *lavoro*, poichè un uomo può bensì trovare lavoro, ma solo temporario, nè perciò così vuolsi condannare un uomo, ed escluderlo dal prendere parte a certi lavori che non sono che giornalieri esponendolo all'applicazione d'una pena che un giudice prevenuto contro di lui potrebbe allora pronunziare.

DEFORESTA, relatore. Farò in primo luogo osservare all'onorevole preopinante che l'appunto da lui fatto a questo articolo è tardivo, mentre avrebbe dovuto farsi nella discussione dell'articolo 2.

Ora che la Camera ha già stabilito coll'ammettere l'articolo secondo che sarà in facoltà del giudice di prefiggere all'accusato il termine entro il quale deve darsi a stabile lavoro, non potrebbe più adottare una redazione diversa in quest'articolo.

Aggiungo che non credo fondato il timore dell'onorevole Mellana. Comprendo benissimo che può darsi il caso in cui l'accusato stato ammonito di darsi a stabile lavoro entro un termine prefisso non abbia trovato mezzo di eseguire quanto gli è stato prescritto dal giudice; ma forse che in quel caso potrà essere condannato? No, perchè avrà sempre in suo favore il principio che non delinque colui il quale non fa ciò che gli è impossibile di fare.

Di due cose l'una: o nel termine che gli è prefisso dal giudice avrà avuto mezzi per darsi a stabile lavoro e non l'avrà fatto, e allora sarà il caso di applicargli la pena portata dall'articolo 452 del Codice penale; oppure, chiamato dal giudice, egli dimostrerà che ne aveva bensì l'intenzione,

ma che non ne ha avuto i mezzi, e allora sarà impossibile che sia condannato, verranno in di lui soccorso i principii generali dell'applicazione delle leggi penali. Quindi, e perchè l'osservazione è tardiva, e perchè non sarebbe fondata, la Commissione insiste perchè si adotti quest'articolo tale e quale è stato proposto dal Ministero.

MELLANA. Domando la parola per osservare all'onorevole relatore che non è tardiva la mia osservazione, inquantochè è in quest'articolo che si trattava di dare la pena. Nell'articolo secondo certamente non si poteva fissare un termine ai singoli casi. Era giustissimo di dare questa facoltà al giudice di prefiggerlo secondo i casi; ma è quando si applica la pena che importa il vedere se si possa lasciare al giudice un tale arbitrio.

Osservava il signor relatore che la persona ammonita potrà, spirato il termine prefisso, provare che non ha potuto trovare lavoro, e che quindi non potrà essere punita. È questo appunto che io vorrei fosse dichiarato nella legge.

DEFORESTA, relatore. È nei principii.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo quinto. (È approvato.)

« Art. 6. In caso di recidiva, l'ozioso maggiore d'età sarà punito col carcere non minore di un anno da scontarsi, per quanto sia possibile, in una casa dove sia attuato il lavoro.

« Colla stessa pena sarà pure punita la recidività nel reato di vagabondaggio. »

TOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Tola ha la parola.

TOLA. Io farò osservare alla Commissione che quest'articolo sesto mi pare in disaccordo col precedente articolo quinto.

Nell'articolo quinto si prescrive che, quando una persona ammonita, nel termine fissato dal giudice di mandamento, non si sarà data a stabile lavoro, sarà arrestata e tradotta davanti al tribunale di prima cognizione per essere giudicata a termini dell'articolo 452 del Codice penale.

L'articolo 452 suddetto lascia ai tribunali di prima cognizione la facoltà di punire gli oziosi, contravventori alla sottomissione passata avanti un'autorità legittima, colla pena del carcere da tre a sei mesi, che è quanto dire loro lascia la facoltà di spaziare dal secondo al terzo grado della pena del carcere.

Nel sesto articolo del presente progetto, in cui si tratta di recidività, noi siamo nel caso dell'articolo 128 del Codice penale, il quale lascia egualmente la facoltà ai tribunali di prima cognizione di spaziare, vale a dire di infliggere per la recidività la pena del carcere, coll'aumento di uno o di due gradi, secondo giudicherà più conveniente.

E giustamente la legge lo ha fatto per la molteplicità infinita dei casi nei quali si può dare una pena maggiore o minore.

Invece nell'articolo 6 la Commissione, o diremo la legge, vuol prescrivere assolutamente che il carcere non sia minore di un anno, vale a dire restringe la facoltà accordata dall'articolo 128; e pone così quest'ultimo in disaccordo col l'articolo 452 dello stesso Codice, cui si riferisce l'articolo 5 del progetto.

Per essere meglio chiara la cosa supponiamo, per esempio, che un ammonito, rimandato davanti al tribunale di prima cognizione a tenore dell'articolo 452, sia stato condannato a tre mesi di carcere. Se questo condannato è recidivo, la nuova legge mi dice che la sua nuova pena non sarà minore di un anno, mentre colla facoltà accordata dall'articolo 128

del Codice penale, potrebbe bensì estendersi fino all'anno, se il tribunale credesse di doverla aumentare di due gradi, ma potrebbe anche essere di soli quattro, cinque o sei mesi, se stimasse aumentarla di un solo grado. E siccome lo stesso Codice penale all'articolo 66 stabilisce che, così nell'aumento come nella diminuzione dei gradi delle pene, si passi sempre da un anno all'altro nel periodo degli anni da ciascun grado indicati, ne verrebbe di conseguenza che, partendo dall'anno di carcere progettato dall'articolo 6, l'aumento di un solo grado della pena non sarebbe mai minore di un altro anno, e l'aumento di due gradi mai minore di altri due anni, e potrebbe estendersi eziandio ad anni cinque, la qual pena, come può ben riconoscere la Camera, sarebbe troppo gravosa. Giacchè dunque nel precedente articolo si rimanda l'ammonito avanti al tribunale perchè vi sia giudicato a tenore dell'articolo 452, così nel caso di recidività dovrebbe essere condannato a termini dell'articolo 128 del Codice penale.

Dissi che la pena sarebbe troppo gravosa, perchè se vi possono essere dei casi nei quali il recidivo potrà essere condannato a due gradi d'aumento (lo che conoscerà il tribunale nella sua saviezza), ve ne possono anche essere degli altri, nei quali non sia giusto aumentare la pena di un solo grado; e in questi casi, che sono frequenti, non bisogna togliere al tribunale la facoltà accordatagli dal suddetto articolo 128 del Codice penale. Ripeto pertanto che l'articolo 6 del progetto lo trovo discorde in tal rispetto dal precedente articolo 5, e poco coerente al sistema sanzionato dal Codice penale.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato Tola.

(È appoggiato.)

DEFORESTA, relatore. L'articolo 6 non è in contraddizione coll'articolo 5. L'articolo 6 stabilisce una pena più severa nei casi di recidività. Il concetto di questa legge è di essere molto più severa nei casi di recidività nel reato dell'ozio, che nella recidività relativa agli altri reati. La prima volta si è potuto adottare per la punizione di questo reato la pena stabilita dal Codice penale; ma appunto convinti che da questo reato deriva la maggior parte di tutti i delitti, e riflettendo che quello che persiste ad essere ozioso malgrado l'avuta ammonizione manca doppiamente alla società e alla giustizia, e che fa d'uopo una pena più grave e speciale per correggerlo da quel vizio pernicioso, il Ministero e la Commissione credono che questa recidività debba punirsi con una pena più severa che quella che è stabilita dal Codice penale nei casi di recidività negli altri reati.

Se si fosse voluto applicare a questa recidività il principio ordinario del Codice penale, l'articolo 6 sarebbe stato inutile. Se si è fatta una disposizione speciale si è appunto perchè non si è voluto scquitare la gradazione stabilita dal Codice penale per casi ordinari.

Io credo che queste spiegazioni determineranno l'onorevole preopinante a non insistere nel suo emendamento, del quale in ogni caso la Commissione chiede la reiezione.

PRESIDENTE. Il deputato Genina ha la parola.

GENINA. Io sorgo per appoggiare l'idea della Commissione.

Per qual ragione, o signori, questi oziosi e vagabondi, che ammoniti non vogliono darsi al lavoro, vogliono consegnare al carcere, e se sono recidivi vuoi che debbano essere tratti in un anno in una casa di lavoro? Egli è, sia per insegnare loro un mestiere, sia anche per vincere l'abitudine dell'ozio.

Ora io dico: se questi saranno solamente condannati a

quattro o cinque mesi, questo tempo sarà egli sufficiente per insegnar loro un mestiere e vincere la loro abitudine all'ozio? Io non lo credo. Dunque è necessario che la loro detenzione si protragga alquanto, e mi pare che un anno almeno sia necessario ad ottenere questo scopo.

Per questo, sebbene quanto dice l'onorevole Tola sia sicuramente più consentaneo ai principii generali del diritto, qui trovo ragioni particolari per le quali è utile recedere da tali principii generali al fine di ottenere lo scopo che tutti ci prefiggiamo, quello di ricondurre questi oziosi e vagabondi alle abitudini di lavoro. Quindi appoggio l'opinione della Commissione.

TOLA. Risponderò ad un tempo ed all'onorevole relatore, ed all'onorevole Genina. Entrambi dicono che qui si tratta di usare severità contro gli oziosi. Già molti oratori hanno osservato che qui si tratta di una legge eccezionale, di una legge di pubblica sicurezza che in certo modo si allontana dalle vie normali.

Tuttavia nell'articolo 3 del progetto di legge rientra nella via della normalità del Codice penale, poichè dice che quando gli ammoniti non avranno fatto ciò che nell'ammonizione sarà loro stato ingiunto, saranno mandati ai tribunali ordinari; lo che vuol dire che questi ammoniti rientrano nella sfera delle ordinarie punizioni e competenze.

Ora io domando: perchè una volta rientrati in questa sfera e trovandosi come recidivi avanti il tribunale ordinario, saranno essi puniti con una pena diversa da quella prescritta dal Codice penale?

Lo stesso deputato Genina ha riconosciuto che il mio emendamento è conforme ai principii generali del diritto: la ragione di *severità* da lui addotta è buona; ma è anche buona la ragione della *libertà* dei cittadini.

Faccio inoltre notare che l'articolo 6 non dice solo un anno, ma dice che la pena non sarà minore di un anno.

Ora, se i tribunali si dovranno regolare secondo le norme stabilite dal nostro Codice, nel passare da un grado all'altro questi gradi non saranno di un mese o due, ma di un intero anno; e vi è molta differenza tra il dire un mese più un mese meno, e il dire un anno più un anno meno.

Io insisto pertanto nella mia proposta perchè la credo più logica, e perchè non toglie ai tribunali la facoltà di protrarre secondo i casi la pena del carcere a un anno. Infatti l'articolo 128 del Codice penale prescrive che al recidivo secondo le circostanze può accrescersi di due gradi la pena, purchè non ecceda mai il doppio della pena dalla legge stabilita.

MOYA. Dalle spiegazioni fornite dall'onorevole relatore risulta che per entrare nel sistema proposto dall'onorevole deputato Tola bisognerebbe sopprimere quest'articolo. Difatti se si vuole stare al diritto comune, questa disposizione diviene inutile, poichè essa non vi venne introdotta se non come un'eccezione.

L'onorevole Genina ha appoggiato la proposta della Commissione, affermando essere necessario per questi delitti di aumentare la penalità della recidiva, perchè consta che essi sono assai frequenti, ed il termine minore di un anno non è sufficiente a dare al reo un'abitudine di stabile lavoro.

Io dichiaro francamente che dall'onorevole professore di diritto criminale io mi aspettava qualche ragione più plausibile per sostenere un provvedimento che sconvolge intieramente il diritto comune stabilito dal nostro Codice penale.

Io prego i miei onorevoli colleghi a voler ben ritenere questo, che l'ozio (chechè ne dica il ministro nella sua relazione) non è un reato, ma solo una presunzione di reato. Ed invero se fosse un reato, lo sarebbe per tutti, qualunque sia la condizione in cui uno si trovi. Ma la legge considera l'ozio per reato solo in quelli che sono privi di mezzi di sussistenza, i quali siccome debbono pure sussistere, e sussistono di fatto, si presume che per campare la vita debbano ricorrere a mezzi riprovati dalla legge.

Ora io domando se sia giusto di comminare una maggiore pena alla presunzione del reato che non al reato stesso.

Per tali motivi io voterò contro quest'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Tola così concepito:

« In caso di recidiva l'ozioso maggiore d'età sarà punito col carcere, ed a termini dell'articolo 128 del Codice penale, da scontarsi la detta pena, per quanto sia possibile, in una casa dove sia attuato il lavoro. »

(La Camera rigetta.)

Pongo ai voti l'articolo 6 quale fu proposto dal Ministero e dalla Commissione. (Vedi sopra)

(La Camera adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 e 1/2.

Ordine del giorno per la seduta di domani:

Seguito della discussione sul progetto di legge per l'ordinamento della pubblica sicurezza.